

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

CDV.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	15825	
Disegni e proposte di legge (Esame da parte di Commissioni in sede legislativa):		
PRESIDENTE	15826	
Interrogazioni (Svolgimento):		
PRESIDENTE	15826, 15827	
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	15826, 15827, 15828, 15830, 15831, 15832, 15835	
GERACI	15827	
LATORRE	15828	
MICHELI	15830	
CESSI	15831	
MONDOLFO	15833	
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	15834	
LONGHENA	15834	
CORONA ACHILLE	15836	
Proposta di legge (Discussione e non approvazione):		
Senatore BUONOCORE ed altri: <i>Mantenimento temporaneo in servizio di magistrati dopo il raggiungimento dei limiti di età. (955).</i>	15837	
PRESIDENTE	15837, 15838, 15841	
LEONE	15837	
FIETTA, <i>Relatore per la maggioranza</i>	15840	
PICCONI, <i>Ministro di grazia e giustizia.</i>	15842	
CAPALOZZA	15843	
		Disegno di legge (Discussione):
		Riordinamento dei giudizi di Assise (709). 15843
		PRESIDENTE 15843
		FIETTA 15843
		BETTIOL GIUSEPPE 15848
		Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):
		PRESIDENTE 15852
		Disegno di legge (Trasmissione dal Senato):
		PRESIDENTE 15852
		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):
		PRESIDENTE 15852
		COLLEONI 15856
		POLANO 15856
		La seduta comincia alle 16.
		MAZZA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.
		(È approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati: Calcagno, Guidi Cingolani Angela Maria, Tosi e Veronesi.
		(I congedi sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

Esame di disegni e proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori » (1033);

« Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e di pagamento di premi » (1086) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato);

« Disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (1088) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato);

« Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (1099) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

La stessa Commissione ha, poi, deliberato di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge: « Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata da alcune varietà di tabacco, nella varietà « Bright Italia » (1027);

dalla V Commissione (Difesa):

« Sostituzione delle tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico » (794) (Approvato dal Senato) (Con modificazioni);

« Ulteriore finanziamento delle opere di costruzione dell'aeroporto di Ciampino » (1105) (Approvato dal Senato);

dalla VI Commissione (Istruzione):

« Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche » (957) — (Con modificazioni);

« Modifica all'attuale disciplina delle mostre d'arte » (1078) — (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato).

La stessa Commissione ha, poi, deliberato di non passare alla discussione degli articoli

della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: « Modificazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sui ruoli speciali transitori per gli insegnanti delle scuole medie » (785).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è quella degli onorevoli Geraci e Suraci, al ministro dell'interno, « per conoscere se non ritenga controproducente, ai fini del conclamato bisogno di distensione, nell'attuale grave momento politico che attraversa il paese, ed all'apporto che le autorità costituite dovrebbero darvi, il sistematico rifiuto opposto dal prefetto di Reggio Calabria, a ricevere commissioni di lavoratori che desiderano far sentire al Governo — attraverso i suoi rappresentanti provinciali — la loro voce su questioni che li riguardano; e se non ritenga ancora tale rifiuto — per il fatto che le dette commissioni sono quasi sempre accompagnate da deputati e senatori — sfacciatamente lesivo per il prestigio dell'istituto parlamentare che è a base del nostrò reggimento politico ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. A tutti è noto con quanta sollecitudine i prefetti ricevano le commissioni operaie, specialmente quando sono accompagnate da parlamentari, deputati o senatori. Nella fattispecie, poi, dell'episodio di Reggio Calabria si può escludere in modo assoluto, che i fatti siano accaduti nel modo con il quale sono stati riferiti dagli onorevoli interroganti. Può darsi che sia avvenuto qualche inconveniente nel senso cioè che il prefetto fosse ad esempio impegnato nella giunta provinciale amministrativa, ma certo, anche in quelle condizioni di tempo e di luogo, egli ha fatto avvertire che avrebbe ricevuto la commissione nella serata stessa, come infatti si è dichiarato disposto. Si può dunque dichiarare che il prefetto ha fatto buon uso di questa sua facoltà, per rispondere ad esigenze spesso notevoli, sebbene talvolta avvenga che certe commissioni vogliano essere ricevute soltanto a titolo propagandistico e defatigatorio.

Il prefetto di Reggio Calabria ha dichiarato che ha sempre ricevuto le commissioni e, a meno che non vi siano accuse specifiche, è evidente che nessun provvedimento può essere preso nei confronti di questo prefetto che si ritiene abbia fatto, anche in queste contingenze, il suo dovere.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

PRESIDENTE. L'onorevole Geraci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GERACI. Non posso dichiararmi soddisfatto, onorevole sottosegretario. Quando l'onorevole Suraci ed io presentammo l'interrogazione, prevedemmo subito che il prefetto si sarebbe giustificato negando i fatti e che il Governo avrebbe accolto una tale negativa e ce l'avrebbe opposta in questa sede, senza nemmeno avvertire che ciò avrebbe offeso la dignità degli interroganti. Perciò qui s'impone un dilemma, dal quale non si esce. O mente il prefetto o mentiamo noi!

Che cosa avrebbe dovuto fare il Governo per non far sorgere un tale dilemma? Non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere informazioni al prefetto per sentire naturalmente negare i fatti come sono riferiti nella interrogazione, ma avrebbe dovuto fare come si fece sempre in altri tempi, quando il Parlamento era tenuto in considerazione dal Governo, ordinare cioè un'inchiesta.

Se tale inchiesta fosse stata lealmente fatta, l'onorevole sottosegretario di Stato non ci avrebbe dato oggi la risposta che ha dato ma ci avrebbe invece detto che quel prefetto, il quale si era sistematicamente rifiutato di ricevere le commissioni di cittadini accompagnati o meno da parlamentari e aveva quindi violato i suoi doveri di rappresentante di un governo democratico, è stato relegato fra le tignole di un qualunque deposito di scartoffie!

Ma da questo Governo ci si poteva bene attendere tutto ciò! Questo Governo, come disse l'altro giorno al Senato un uomo non della nostra parte, l'onorevole Lucifero, è andato sempre più scivolando verso l'autoritarismo più marcato, per cui ha spezzato i suoi vincoli col Parlamento, del quale facciamo parte modestamente ma dignitosamente anche noi, onorevole sottosegretario!

In queste condizioni, come volete che la gente presti fede a quanto disse l'altro giorno in Senato l'onorevole Presidente del Consiglio (che, cioè, egli ha dato disposizioni ai prefetti perché intervengano subito in favore dei lavoratori), se i prefetti si rifiutano di ricevere le commissioni! Sono le commissioni di lavoratori che informano il prefetto e chiedono il suo intervento, nelle questioni che li interessano, siano o meno tali commissioni accompagnate da parlamentari.

Ora, onorevole Bubbio, il prefetto di Reggio Calabria sistematicamente si rifiuta di ricevere tali commissioni, o le riceve soltanto oggi, dopo la nostra interrogazione. Infatti, or è qualche giorno, parlando con

l'onorevole Suraci, quel perfetto si diceva pronto a riceverlo anche come segretario della camera del lavoro, previo appuntamento, mentre, altra volta, si rifiutò di ricevere una commissione della camera del lavoro accompagnata dall'onorevole Suraci stesso, dal senatore Musolino e da me, in un momento in cui si agitava la gravissima questione relativa all'imponibile della mano d'opera! È sempre la stessa storia, onorevole pubblico ministero...

PRESIDENTE. Onorevole Geraci, mi scusi, il pubblico ministero è lei, in questo momento, mentre il sottosegretario è il difensore dell'accusato, che è il prefetto. (*Si ride*).

GERACI. È sempre la stessa storia, onorevole Bubbio. Anche l'altro giorno, in sede di Commissione dell'interno, l'onorevole Scelba ha rifiutato un'inchiesta sui fatti gravissimi di Melissa e di Modena, perché è sempre così, onorevole sottosegretario di Stato. È la logica fatale di un Governo che va verso il regime. È la logica dei regimi polizieschi!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No!

GERACI. Si erudisca, onorevole Bubbio. C'è un magnifico libretto sempre fresco ed attuale: *La Police*, di Yves Guyot! Lo legga.

Il vostro Governo dà sempre ragione a tutti i funzionari e quindi anche ai prefetti. Ma in questo caso il credere a un prefetto e non a dei parlamentari, che non avrebbero avuto evidentemente alcuna ragione per venir qui ad affermare delle frottole, non ritengo sia riguardoso per il Parlamento, dal quale provengono gli stessi membri del Governo.

Se, comunque, il Governo ha posto quel dilemma cui accennavo in principio, non per questo noi accetteremo di polemizzare con il prefetto di Reggio Calabria. Non lo riteniamo compatibile con quel decoro parlamentare che il Governo dovrebbe tutelare! Ci rifiutiamo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le faccio semplicemente osservare che, oltre al dilemma che ella ha posto, vi possono essere anche soluzioni intermedie: può darsi cioè che il prefetto in quel momento non abbia potuto ricevere le commissioni. E con questo dichiaro di considerare chiusa la polemica.

GERACI. No: nei casi in cui i parlamentari accompagnavano le commissioni il prefetto avrebbe preteso di ricevere soltanto quelli e non queste. Naturalmente i parlamentari si rifiutarono!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vede dunque che allora non è vero che si sia rifiutato di riceverli, *sic et simpliciter*.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Latorre e Guadalupi, al ministro dell'interno, « per conoscere se non ritenga essere un patente abuso di potere quello del prefetto di Taranto, dottor Speciale, che con suo decreto del 5 novembre 1949, n. 6258, annullava due deliberazioni del consiglio comunale di San Giorgio Ionico (Taranto) e se, nel caso positivo, non ritenga opportuno adottare provvedimenti disciplinari nei riguardi del prefetto dottor Speciale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Bisogna tener presente che l'amministrazione comunale di San Giorgio Ionico sin dal principio della sua attività diede luogo a molte discussioni per violazioni diverse della legge comunale e provinciale, onde, verso la fine del 1948, si rese necessario l'invio di un viceprefetto ispettore, il quale fece una relazione in cui mise in evidenza svariate irregolarità e deficienze che furono regolarmente contestate.

In quel periodo avvenne che il sindaco del comune, il signor Alberto Rizzo comunista, in seguito a rinvio a giudizio per un reato di natura semplicemente annonaria, fu sospeso dalla carica con decreto prefettizio 12 agosto 1949, per cui le funzioni di capo dell'amministrazione vennero passate temporaneamente all'assessore anziano signor Cosimo Tocci. Il Tocci, che era ed è un individuo politicamente indipendente, cercò di riparare alle lacune della precedente amministrazione e di disporre le cose tenendo conto dei rilievi che il viceprefetto ispettore aveva elevato. Senonchè non tardarono a pervenire segnalazioni circa un'azione personale da parte di dirigenti provinciali del partito comunista nei confronti del Rizzo per indurlo a rassegnare le dimissioni dalla carica di sindaco, allo scopo di estromettere il Tocci ed ottenere la nomina di altro sindaco nella persona di un consigliere comunista.

Di conseguenza venne a determinarsi nel Rizzo uno stato d'animo tale per cui egli ebbe a prendere delle decisioni contraddittorie. Così il consiglio comunale di San Giorgio Ionico veniva convocato in seduta straordinaria per prendere atto delle di lui dimissioni, mentre poi, a due giorni di distanza, il Rizzo comunicava che aveva ritirato le dimissioni stesse.

Ma non basta, in quanto veniva successivamente di nuovo convocato il consiglio comunale per decidere un'altra volta sulle dimissioni di questo signor Rizzo; ed il consiglio le accettava, e lo stesso Rizzo manteneva le sue dimissioni, almeno apparentemente sicchè con deliberazione numero 41 il consiglio comunale provvedeva alla nomina di altro sindaco.

Senonchè (e da ciò deriva la singolarità del caso) avveniva che il 4 novembre il signor Rizzo mandava al consiglio comunale di San Giorgio Ionico una lettera in cui affermava esplicitamente di essere stato obbligato da elementi che coartavano la sua volontà a rassegnare le dimissioni e quindi dichiarava di considerare come nulle le dimissioni stesse e di ritenersi tuttora sindaco sospeso di detto comune.

Di fronte a questa contraddittorietà, al prefetto non rimaneva che intervenire e, con un decreto in data 5 novembre, pronunciare l'annullamento delle due deliberazioni consiliari (numero 31 e numero 41) come conseguenziali ad un atto nullo.

Il consiglio comunale di San Giorgio Ionico prese atto senza rilievi della lettera con cui il Rizzo denunciava la coartazione di volontà che aveva subito e quindi, implicitamente ma direttamente, sanzionava in tal modo la legittimità del provvedimento adottato dal prefetto. Si noti che la legittimità stessa non è stata nemmeno contestata dal consigliere comunale Savoia Vincenzo il quale era stato, nella precedente deliberazione, nominato sindaco. In queste condizioni di cose il prefetto di Taranto poteva ben fare i rilievi che portarono alla conseguenza di annullare le due deliberazioni, in quanto si trattò di vera e propria coartazione di volontà denunciata da chi ne è stata vittima.

Conseguentemente, non si ritiene di dover prendere alcun provvedimento a carico di questo prefetto e deve rimaner fermo il decreto di annullamento delle due deliberazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Latorre ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LATORRE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole sottosegretario ha ripetuto punto per punto quanto l'onorevole Marazza nella seduta del 28 novembre 1949 ebbe a dirmi in risposta ad una mia interpellanza. In quell'epoca l'onorevole Marazza ebbe ad esclamare testualmente (leggo il resoconto stenografico): « A me incombe il dovere di dire anzitutto, per debito di lealtà, che l'interpellante (ero io) ha ragione e che il decreto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

con il quale il prefetto di Taranto ha sospeso dalle sue funzioni il sindaco di San Giorgio Jonico in data 12 agosto è stato un errore; un errore, però, che non ha portato ad alcuna conseguenza grave, ed egli lo sa ed implicitamente me ne ha dato atto. Ad ogni modo è stato un errore dovuto ad un equivoco che, per quanto rigorosi, noi al Ministero dell'interno abbiamo dovuto riconoscere possibile; quindi non abbiamo potuto nè creduto di farne oggetto di provvedimenti più gravi che non fossero quelli di un severo richiamo ».

La presente interrogazione, che segue all'interpellanza svolta appunto nella succitata seduta del 28 novembre 1949, vuole significare, onorevole sottosegretario, appunto questo: che il prefetto di Taranto per ovviare ad una prima irregolarità da lui commessa è incorso in un secondo e più grave errore annullando le due deliberazioni di un consiglio comunale democraticamente eletto ed è su questo che io intendo richiamare l'attenzione del Governo.

Il prefetto di Taranto aveva diritto di annullare queste due deliberazioni? L'onorevole Marazza nella seduta che ho citato poc'anzi ebbe a dire che bisognava tenere gli occhi aperti sulla amministrazione di San Giorgio Jonico poichè il sindaco signor Rizzo era elemento violento e pericoloso. Continue denunce, infatti, pervenivano alla prefettura. Queste dichiarazioni del sottosegretario Marazza risultano dal testo stenografico della seduta che io ho sott'occhio e che il sottosegretario può consultare a sua volta per accertare l'esattezza della mia citazione.

Poteva, dunque il prefetto di Taranto annullare le due deliberazioni di un consiglio comunale democraticamente eletto dalla cittadinanza di San Giorgio? Anche se fosse vero che le dimissioni del sindaco Rizzo fossero state estorte, a me pare che dovere del prefetto fosse non quello di annullare le deliberazioni consiliari, menomando le funzioni ed il prestigio di un organo amministrativo, ma piuttosto quello di indagare ed eventualmente denunciare tutti coloro che avevano costretto il sindaco a dare le dimissioni.

Lo strano si è che mentre il sottosegretario Marazza, evidentemente sulla base dei rapporti che gli dovevano essere pervenuti dalla prefettura di Taranto, ha riconosciuto che il sindaco Rizzo è un elemento violento e che continue denunce pervenivano alla prefettura a carico di lui, aggiungendo anche che era intendimento del Ministero dell'interno non perdere d'occhio quell'amministrazione, dopo il 5 novembre 1949, data

in cui è stata annullata la seconda deliberazione con la quale veniva nominato nuovo sindaco di San Giorgio Jonico il signor Vincenzo Savoia, il prefetto ha reintegrato il vecchio sindaco nelle sue funzioni dando luogo ad una evidente contraddizione di fatto. Badino poi, gli onorevoli colleghi, alle date: soltanto il 4 novembre il signor Rizzo faceva pervenire al prefetto una lettera con la quale ritirava le sue dimissioni, presentate il 13 settembre, discusse ed approvate nella tornata consiliare del 17 ottobre, tornata autorizzata dal prefetto, a cui io stesso, insieme con il consigliere Laganà, consegnai la richiesta scritta; e il giorno dopo, con una urgenza degna di miglior causa, il prefetto emanava il decreto che annullava la delibera del consiglio comunale di San Giorgio con la quale le dimissioni venivano accolte e veniva eletto il nuovo sindaco.

Ella, onorevole sottosegretario, saprà bene che è attualmente in corso per un altro comune della provincia di Taranto una inchiesta amministrativa alla quale, dopo sei mesi, la prefettura non si decide a dare una sia pur piccola risposta.

Tutto lascia pensare che trattasi di azione preordinata. Non appena il signor Rizzo, espulso dal partito comunista italiano, ritira la sua lettera di dimissioni, nello stesso tempo, immediatamente, rientra nelle grazie della prefettura e — perché no? — anche di quei nostri avversari che nella seduta del 28 novembre dichiararono che furono essi ad iniziare quell'azione contro l'amministrazione di San Giorgio Jonico. E mi spiace che non sia presente l'onorevole Latanza, il quale in quella seduta ebbe ad affermare che era stato egli stesso a chiedere al prefetto la sospensione del Rizzo dalla sua carica di sindaco, perché oggi potrebbe constatare con quanta premura quel prefetto esegua i suoi ordini, improntati a faziosità e spirito di parte.

Per queste ragioni, onorevole sottosegretario, giacché ella non ha risposto neppure alla mia interrogazione con la quale chiedo quali provvedimenti intenda prendere il Governo contro questo arbitrio patente e contro questa violazione delle libertà comunali, perpetrata dal dottor Speciale, io non posso ritenermi soddisfatto della sua risposta. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Micheli, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, « per conoscere i particolari in merito a quanto è avvenuto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

nella notte dal 14 al 15 novembre 1949 al tribunale di Terni, dove alcuni individui penetrati nell'ufficio del giudice istruttore riuscivano ad impossessarsi e distruggere vari carteggi tra i quali quelli riguardanti alcuni processi politici. E per conoscere, inoltre, se non ritenga di indagare attivamente allo scopo di accertare se tale gesto sia stato il risultato di una azione isolata di elementi interessati oppure se sia stato invece preordinato da organizzazioni altrettanto interessate, e se vi sia stata complicità da parte di elementi non del tutto estranei agli uffici giudiziari ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella notte del 15 novembre dello scorso anno, sconosciuti penetrarono nei locali del tribunale di Terni attraverso il cantiere dei lavori in corso, nella parte posteriore del fabbricato, dopo aver forzato due porte, e il risultato fu un incendio avente tutte le caratteristiche dell'incendio doloso, perché venne appiccato il fuoco ad uno scaffale nel quale erano custoditi processi definiti ed alcuni incarti processuali in corso di istruzione. Detti sconosciuti passarono poi nell'attiguo ufficio del giudice istruttore e incendiarono altri fascicoli, colà deposti su una sedia. Saliti poi al piano superiore (si presume allo scopo di simulare un incendio fortuito) appiccarono il fuoco ad un paravento dell'ufficio del commesso della pretura. Subito accorsi i vigili del fuoro, l'incendio venne domato.

La prima indagine, effettuata dalla pubblica sicurezza, ha avuto lo scopo di accertare in via presuntiva quali fossero gli incartamenti distrutti, per potere argomentare eventualmente sui responsabili di questo incendio che — ripeto — aveva le caratteristiche di un incendio doloso.

Ed è risultato questo: dalle prime indagini e dell'esame dei processi pendenti, l'attenzione si è fermata sul processo contro l'ex partigiano Filippini Mario, pregiudicato, ed altri cinque suoi compagni tutti in libertà provvisoria, imputati dell'omicidio di Carloni Maceo, commesso durante il periodo della occupazione nazifascista, nonché sul processo contro Buzzi ed altri sei individui, imputati di fabbricazione di bombe e detenzione di armi da guerra. Di questi ultimi, tre sono in stato di detenzione, tre latitanti ed uno in libertà provvisoria.

Mentre il fascicolo processuale del Buzzi e degli altri sei è stato rinvenuto, sia pure

lievemente intaccato dalle fiamme, non è stato invece possibile rintracciare quello relativo all'omicidio del Carloni Maceo, il che fa legittimamente presumere che esso sia stato distrutto o asportato. Quindi, tutte queste constatazioni fanno ritenere che si tratti di incendio doloso, anche perché numerosi incartamenti che il giudice istruttore conservava nel proprio ufficio furono rinvenuti, bruciacchiati, ma sostanzialmente intatti.

Nel sopralluogo effettuato dagli organi di polizia venne constatata l'esistenza di impronte di piedi nudi di due tipi diversi, che vennero rilevate da un funzionario della scuola superiore di polizia, giunto da Roma per concorrere nelle indagini. Si sta lavorando mentre altre indagini vengono esperite nei confronti di prevenuti per reati comuni, e quindi si può rispondere alla interrogazione che si cerca di ottenere che luce sia fatta in modo che le responsabilità siano accertate.

Gli accertamenti procedono quindi con il massimo impegno a cura della questura e dell'arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. L'onorevole Micheli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MICHELI. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta che l'onorevole sottosegretario ha dato alla mia interrogazione. A me pare che i fatti avvenuti nella notte dal 14 al 15 novembre siano stati un po' sottovalutati perché le indagini procedono a rilento e nessun fatto nuovo il sottosegretario ci ha portato a distanza di alcuni mesi dall'accaduto.

Io pensavo che, trascorso parecchio tempo, qualche novità si fosse verificata o per lo meno si potesse avere qualche traccia sui responsabili. Non sono soddisfatto anche per un'altra ragione e cioè per lo stato di abbandono in cui si trovano attualmente gli uffici del tribunale di Terni che è veramente preoccupante. Basti pensare che tutte le pratiche, tutti i vari processi vengono tenuti sopra delle panche sistemate alla meglio, con armadi che sono leggerissimi e facilmente possono aprirsi. Le porte per accedere a questi uffici con una semplice spinta possono aprirsi e mettere chiunque in condizione di accedere all'interno, così come è avvenuto nella notte dal 14 al 15. Faccio notare, inoltre, che all'interno del tribunale vi è una mensa popolare, alla quale possono accedere tutti: da questo locale, attraverso una comunicazione interna, si accede negli uffici del tribunale, e quindi elementi estranei che ne abbiano intenzione facilmente possono entrare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

Ora, per il fatto avvenuto, centinaia di fascicoli di processi, dei quali due di notevole importanza, come ha detto l'onorevole sottosegretario, sono andati distrutti. Dei più importanti un processo è a carico di ex partigiani imputati di aver ucciso nel periodo nazi-fascista un sindacalista di quel tempo, il quale di notte fu prelevato dall'abitazione, alla presenza dei figli e della moglie, e dopo che gli autori ebbero asportato tutto quanto poteva loro interessare, fu trasportato a 200-300 metri di distanza e crivellato di colpi. Altro processo riguarda alcuni elementi appartenenti a un partito di estrema sinistra i quali recentemente sono stati accusati di aver fabbricato, nell'interno di uno stabilimento, ordigni esplosivi di grande portata, non certamente semplici bombe o pistole, ma centinaia di ordigni veramente micidiali e potenti. Si tratta quindi di processi di grande importanza e penso che a distanza di quattro o cinque mesi qualcosa di nuovo si sarebbe potuto portare in questa sede, se le indagini fossero state intensificate. Comunque, nel dichiararmi insoddisfatto, invito il sottosegretario a fare accelerare le indagini e soprattutto — poiché il ministro di grazia e giustizia è qui presente — raccomando di fare in modo che gli uffici del tribunale di Terni possano essere messi al più presto in condizione di poter funzionare perché non è possibile continuare a tenere le pratiche sopra i tavolini o sulle sedie per mancanza di arredamento adatto. Come pure raccomando che la sistemazione dell'edificio una buona volta sia portata a compimento in modo che non vi siano elementi che transitino all'interno dell'edificio sia pure per accedere ad una mensa popolare.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione degli onorevoli Cessi e Fietta, al ministro dell'interno, « per conoscere quando intende promuovere la promessa sistemazione organica dell'Amministrazione degli archivi di Stato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. È certo a conoscenza dell'onorevole Cessi lo stato in cui si trova questo annoso problema dell'Amministrazione degli archivi di Stato, perché egli ha fatto parte cospicua della commissione che sta studiando i due lati del problema, la parte organica in rapporto al personale e la parte sostanziale, che riguarda la vera e propria organizzazione degli archivi, onde abbiano a rispondere alla loro essenziale finalità.

La prima parte della riforma venne condotta a termine, ma, per quanto sia stata approvata dal Ministero dell'interno, non si è ancora potuto superare talune eccezioni e rilievi fatti dal Tesoro.

È da ritenere che queste difficoltà possano essere superate, ma, per intanto, di fronte a questo ostacolo e di fronte alla norma generale per la quale quando si tratta di riforme organiche occorre sentire il Consiglio di Stato, il Ministero dell'interno ha mandato tutta la pratica al Consiglio di Stato stesso perché questo si pronunci sulle proposte della commissione e sulle osservazioni del Ministero del tesoro.

Il Consiglio di Stato, pur non dissentendo di massima dalla riforma, ha ritenuto necessario ancora sentire il Ministero di grazia e giustizia sulla questione delle tariffe; e ciò in quanto, come è ben noto all'onorevole interrogante, la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, fa obbligo di riunire presso gli archivi di Stato anche gli atti ricevuti dai notai che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1800.

In attesa che il Consiglio di Stato si pronunci in via definitiva, il corso della pratica subisce una battuta di arresto, che si cercherà di rendere il più possibile breve, insistendo presso il Ministero di grazia e giustizia affinché dia al più presto il suo parere.

PRESIDENTE. L'onorevole Cessi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CESSI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di aver rifatto, sia pure parzialmente, la storia delle vicende di questa riforma; storia che già conosco forse ancor più dell'onorevole sottosegretario.

Però mi meraviglio che dopo un anno da che il consiglio superiore degli archivi (corpo tecnico che ha una speciale competenza proprio in argomento) ha formulato il progetto che fu avanzato dal ministro alla seduta del consiglio stesso, questo progetto non sia stato presentato alla Camera, e si pone come pretesto il fatto della remora interposta dal Ministero del tesoro, dal Consiglio di Stato e dal Ministero di grazia e giustizia.

Onorevole sottosegretario, mi permetto di dire e ribadire che ancora una volta debbo lamentare questa interferenza del Ministero del tesoro, e specialmente della Ragioneria generale dello Stato, la quale, oltre che sollevare obiezioni per ciò che riguarda l'ammontare finanziario, si arroga il diritto di scendere a considerazioni di merito. Quanto all'aspetto finanziario, si tratta di cinque o sei milioni che credo non possano rovinare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

le finanze statali. Quanto al merito la Ragioneria generale fa osservazioni per ciò che riguarda i criteri adottati per la riforma, ciò che non credo sia di competenza della Ragioneria stessa.

In secondo luogo, non riesco ad intendere perchè sia necessario il parere del Consiglio di Stato per una riforma che è di carattere legislativo, e non è un atto esecutivo del Governo. Ora, questa materia è di competenza del Consiglio dei ministri; è il Consiglio dei ministri che deve pronunciare il proprio giudizio se accettare o non accettare il responso del consiglio superiore degli archivi, corpo tecnico istituito appunto per dare il proprio parere in materie di riforme, come è prescritto anche dalla legge istitutiva, del consiglio degli archivi.

Tanto meno, poi, credo che possa intervenire il Ministero di grazia e giustizia perchè nel riguardo delle tariffe faccio osservare che esse già sono state approvate ed applicate. Poi le tariffe per gli atti che sono depositati negli archivi di Stato nulla hanno a che fare con le tariffe degli archivi notarili che sono cosa affatto distinta, per cui è assolutamente non necessario il parere del Ministero della giustizia. La conseguenza è che non si riforma un'amministrazione la quale si lascia andare alla deriva, non solo, ma non si possono nemmeno adottare provvedimenti di carattere tecnico che riguardano la seconda parte a cui lei ha accennato, onorevole sottosegretario, perchè finchè non sono risolti i motivi di principio che sono stati posti dal consiglio superiore nel primo progetto (nel progetto di cui noi parliamo) non si può procedere ad un'ulteriore sistemazione dell'amministrazione e questa è lasciata in abbandono con conseguenze assai gravi.

Ecco perchè io ho presentato questa interrogazione alla quale dall'onorevole sottosegretario non è stato risposto, perchè io domandavo entro qual termine il progetto in parola sarà presentato alla Camera. Era questo che desideravo sapere...

BUBBIO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Finchè non si saranno superate le difficoltà di carattere formale di cui ho fatto cenno non si potrà presentare il progetto al Parlamento. Il Consiglio di Stato ha risposto il 19 gennaio 1950 richiedendo questo parere.

CESSI. ...che però non è necessario!

BUBBIO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Intanto però lo richiede!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Mondolfo, Matteotti, Zanfagnini, al ministro dell'interno, « per sapere

quali provvedimenti intenda prendere in seguito all'aggressione compiuta da giovani appartenenti al M. S. I. che domenica scorsa aggredirono pacifici cittadini, i quali uscivano da un comizio tenuto dal P. S. U. nel teatro Quirino, e di fronte al fatto che gli agenti intervenuti lasciarono andar liberi parecchi degli aggressori, anche dopo la constatata aggressione, arrestando invece qualcuno degli aggrediti, e di fronte al fatto che ad uno dei pochi aggressori fermati e condotti al commissariato di Trevi fu restituito il pugno di ferro che gli era stato trovato in tasca, quantunque constasse che con un pugno di ferro uno degli aggrediti fosse stato ferito a sangue alla testa ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Questa interrogazione è stata presentata recentemente, ma, dall'indagine subito svolta, si può chiarire quale sia stata la lieve sostanza dei fatti, almeno dal punto di vista delle conseguenze immediate.

Sta di fatto che, all'imbocco di via Marco Minghetti ebbero a scontrarsi un gruppo che usciva dal teatro Quirino, dove si era tenuto poco prima un comizio del partito socialista unitario e un gruppo che usciva viceversa dal teatro Adriano dove si era tenuto un comizio da parte del movimento sociale italiano.

CALOSSO. Ma perchè permettete che ciò sia possibile?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* L'incontro è stato evidentemente casuale. Di fatto come per l'incontro di due poli opposti è nata la scintilla. Non è certo il caso di discutere di chi sia la colpa di aver cominciato, perchè tutti hanno avuto una piccola parte di colpa o forse nessuna, ma certo nacque un'improvvisa tumultuosa colluttazione fra le opposte parti. Fortunatamente la « celere », che era nei paraggi, intervenne immediatamente, e poté disgiungere coloro che stavano per venire alle mani, e alla fine portò in guardina sei individui. In quel momento, però, nessuno risultò che fosse ferito, ed allora lo stesso commissario, dopo una brevissima ispezione, lasciò liberi i sei fermati. E, del resto, lo stesso onorevole Carmagnola, che con altri senatori o deputati ebbe ad intervenire in quel momento, espresse il suo compiacimento per il rilascio di tutti i fermati.

Certo è che soltanto più tardi, a parecchie ore di distanza, risultò che un tale, certo Silvestri Paolo di Giuseppe, di anni 41, era

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

stato medicato all'ospedale di San Giacomo per una ferita lacero contusa la quale venne diagnosticata come guaribile in sette giorni. Secondo le dichiarazioni di questo malcapitato, è risultato che questa ferita era stata causata da un appartenente al movimento sociale durante gli incidenti. Ora, la polizia sta indagando per poter accertare non soltanto la verità della dichiarazione — che allo stato non si ha il motivo di sospettare non vera — ma anche fermare il responsabile.

Peraltro, sta di fatto che né prima né poi è stato sequestrato alcun pugno di ferro e quindi si smentisce formalmente che la polizia abbia restituito ad un membro del movimento sociale italiano o del partito socialista unitario un pugno di ferro.

Mentre, quindi, deprechiamo questi fatti, dobbiamo dire che la polizia respinge ogni responsabilità per aver restituito un pugno di ferro, dato che nessun pugno di ferro è stato sequestrato. È infine da aggiungere che delle sei persone condotte al commissariato, una è stata denunciata per apologia di fascismo.

CALOSSO. Io mi domando se voi usiate lo stesso trattamento ai fascisti e agli altri!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'interrogazione concerne il comportamento della polizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Mondolfo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONDOLFO. Sono contento di potermi associare al sottosegretario nella constatazione che fatti gravi che possano dare carattere di tragedia all'evento di domenica mattina non sono avvenuti.

Ma certo non è stato merito né della « celere » né di coloro che erano intervenuti di fronte al teatro Quirino, perché evidentemente il sottosegretario di Stato non può mettere alla stessa stregua coloro che uscivano in quel momento dal teatro e coloro che provenivano dal lontano teatro Adriano e che erano venuti evidentemente là con l'intenzione, per lo meno, di provocare, anzi certamente, di aggredire, come di fatto hanno aggredito. Costoro erano armati di pugni di ferro, uno dei quali è stato appunto quello che ad un nostro compagno ha prodotto una ferita da cui sono uscite fortunatamente poche stille di sangue, ma per cui egli ha dovuto andare a farsi medicare all'ospedale, come ha dichiarato lo stesso sottosegretario.

Ora io non voglio dare nessun carattere di tragedia — ripeto — a questo avvenimento. Ma sarebbe bene *principiis obstare*. Io sono stato contrario alla legge straordinaria che è

stata emanata per colpire la propaganda e l'azione dei fascisti, perché ritengo che leggi eccezionali non si debbano promuovere contro alcuno, anche perché non siano un giorno rivolte contro coloro i quali ad un certo momento hanno potuto desiderarle (*Commenti*). Ma il giorno in cui la legge esiste, deve essere fatta rispettare, perché così vuole la dignità dello Stato e il rispetto dei diritti dei cittadini (*Approvazioni*).

Ora io credo che molti di coloro i quali sono andati a compiere o questa provocazione o questa aggressione siano giovani ingenui, travolti dalla propaganda di altri che si propongono ben diversi risultati da questo scatenamento delle loro passioni. Si tratta di gente a cui si dà ad intendere che tutti noi siamo contrari alla dignità ed al prestigio ed ai diritti della nazione; che quindi occorra usare contro di noi tutte le armi che si possono avere a disposizione; la persuasione, se si riesce ad ottenere qualche cosa per questa via; altrimenti il pugno di ferro e qualche cosa ancora di più grave.

Questa propaganda, che cerca di travolgere nel turbine delle passioni giovani ignari, deve essere fatta cessare; e devono sentire l'obbligo di cessarla anche coloro che sono i massimi esponenti di questo movimento neofascista.

Quanto alla seconda parte, dichiaro che uno dei nostri compagni, dei quali io mi rendo qui garante, fu arrestato insieme con gli altri sebbene fosse tra gli aggrediti e non tra gli aggressori, mentre si permetteva che se ne andassero liberi di questi ultimi tutti coloro che gli stavano intorno, respinti o allontanati dalla « celere » con una calma e con modi così gentili che essa certamente non usa in tutti gli altri casi in cui si tratta di fronteggiare altri presunti nemici dell'ordine pubblico. Questo nostro compagno è stato presente nel momento in cui dalla tasca di uno dei fermati insieme con lui è stato tolto un pugno di ferro e messo insieme con altre cose entro un involto, che è stato poi regolarmente restituito quando tutti sono stati rilasciati; e di questo, per la fiducia che ho nella persona, molto seria, che me lo ha testimoniato, ritengo di poter rendere testimonianza davanti all'onorevole sottosegretario, il quale è stato ingannato da una diversa dichiarazione.

CALOSSO. Il difetto è nel manico.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Longhena, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se risponda al vero l'invio di una circolare ai capi d'istituto, nella quale si impone ai professori di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

scuole medie l'obbligo di accettare, ove siano designati, l'incarico di commissari agli esami di maturità, pena per i non accettanti, di essere denunziati presso il gabinetto del ministro. A parte la inopportunità di tale circolare che cerca di ottenere con le minacce di un ignoto castigo, non giustificato da nessun atto di disobbedienza o da carenza verso i doveri propri dell'insegnante, a parte la poca convenienza di imporre agli insegnanti nuovi doveri, si osserva che — cosa assai strana — si commina pena a coloro che non hanno quattrini da anticipare per conto del Governo, poiché la esigua diaria ed il pagamento a distanza sono per lo più le cause del rifiuto. L'interrogante poiché non vuole che al ministro manchino commissari per attuare quegli esami che il buon senso condanna e che il tempo dovrà eliminare, chiede che il ministro estenda agli insegnanti medi quello che ha concesso agli universitari, poiché non si comprende un diverso trattamento a funzionari di pari missione, cioè voglia interpellare in marzo anche gli insegnanti medi. Solo allora a coloro che mancano agli impegni potrà rivolgere una logica censura».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È vero che è stata inviata in data 5 novembre 1949 la circolare n. 127866 ai provveditori agli studi a proposito del rifiuto da parte di taluni professori di accettare l'incarico di membro di commissioni per gli esami di Stato, ma in essa non si impongono nuovi obblighi né si minacciano nuove sanzioni, non contemplate gli uni e le altre dallo stato giuridico degli insegnanti medi.

Si è voluto soltanto ricordare un dovere che alcuni professori hanno trascurato da vecchia data ed altri da qualche tempo senza un motivo giustificato.

L'articolo 76 infatti del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'articolo 11 del regio decreto 18 aprile 1929, n. 673, così stabilisce: « I professori di ruolo delle università e degli istituti superiori e i presidi e i professori dei regi istituti medi di istruzione chiamati dal ministro a far parte delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità e di abilitazione non possono rifiutare l'incarico, salvo caso di legittimo impedimento ».

Orbene, non vi è dubbio che il Ministero ha il diritto ed il dovere di conoscere quale legittimo impedimento possa aver indotto il professore a non adempiere ad un suo pre-

ciso dovere, derivante, per quanto concerne i professori di istituti medi, non solo dalla citata norma, ma anche dal fatto che anche nel periodo in cui non si fa scuola i professori percepiscono regolarmente lo stipendio e non possono quindi esimersi dal prestare la loro attività.

Comunque, con la circolare in parola si è inteso soltanto porre riparo al rifiuto, del tutto ingiustificato, di quei professori che declinano l'incarico non già per mancanza di mezzi o per qualsiasi giustificato motivo, ma perché, per fini non sempre chiari, chiedono di essere inviati in una anziché in altra sede, e ricorrono ad espedienti vari, accettando prima e rifiutando poi, con la conseguenza di crear disordine nello svolgimento degli esami.

Il Ministero, tuttavia, si è limitato a disporre che i provveditori segnalino al Ministero il rifiuto del professore con lettera da inviare per conoscenza al professore stesso e che la nota — salvi gli eventuali provvedimenti del caso — rimanga nel fascicolo personale dell'insegnante. Il professore è così messo in grado di far conoscere le ragioni del suo rifiuto e d'altra parte nessuna sanzione è applicata a suo carico.

PRESIDENTE. L'onorevole Longhena ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LONGHENA. La risposta dell'onorevole sottosegretario è assai peggiore della circolare del ministro: mi dispiace di doverlo dichiarare.

La circolare del ministro è la seguente: « Dai rapporti pervenuti a questo Ministero ho potuto rilevare che spesso gli insegnanti si rifiutano, per una ragione o l'altra, di accettare l'incarico di membri di commissioni per esami di maturità e di abilitazione. Poiché la facilità con cui tale incarico viene rifiutato denota mancanza di comprensione delle esigenze della scuola in un momento così delicato come quello dell'esame di Stato, dispongo che qualsiasi rifiuto di assolvere l'incarico ricevuto sia subito segnalato a questo Ministero (Gabinetto) con nota da inviare, per conoscenza, anche ai singoli interrogati. Detta nota, salvo gli immediati eventuali provvedimenti del caso, sarà conservata nel fascicolo personale degli insegnanti ».

È necessario che io, che ormai sono lontano da anni dall'insegnamento, prenda la difesa di questa classe, la quale — bisogna dirlo — ha un senso di disciplina ed uno scrupolo del dovere che augurerei ad altre classi. Questa classe, però, ha anche il senso della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

propria dignità e non permette che una circolare siffatta, la quale ricorda altri tempi non lontani, sia emanata oggi.

Esaminiamo un po' la cosa. L'esame di Stato è stato accolto con disciplina dagli insegnanti, benché essi fossero assai dubbiosi sulla sua bontà, e nei primi anni gli insegnanti hanno accettato di essere esaminatori ed hanno operato con serietà e con rigore non scompagnato di umanità.

Poi si sono accorti che in fondo non era una cosa seria ed i migliori hanno cercato in tutti i modi di sottrarsi. Voi sapete che cosa era diventato l'esame di Stato negli anni a noi vicini. Il ministro Gonella ha tentato di attuarlo nuovamente, e di ciò non gli do lode; gli do invece lode perché ha cercato di renderlo una cosa seria. Le cose serie, però, non si fanno senza abbondanza di quattrini. Perché se le cose serie si potessero realizzare senza quattrini, indubbiamente il ministro della pubblica istruzione potrebbe risolvere tutte le questioni che ha sul tappeto e che lo angustiano.

Badate, l'esame di Stato importa una spesa notevolissima, di milioni. Non si può dire improvvisamente al professore di Milano che può darsi sia carico di figlioli e stanco: « Raggiungi Napoli, oppure Ancona, oppure Bologna ed anticipa i soldi necessari per il tuo mantenimento per un mese fuori di casa. Questi denari te li restituirò fra dieci o dodici mesi ».

Signori miei, esigere che nelle tasche dell'insegnante vi siano le ventimila-trentamila lire necessarie per il mantenimento della sua persona per tanti giorni è esiger troppo!

Ora, molti di questi insegnanti hanno rifiutato. Perché? Perché la loro nomina giunge all'improvviso e perché il ministro non ha pensato di equiparare gli insegnanti medi agli insegnanti universitari, sotto questo rapporto. Gli insegnanti universitari — il che è giusto, del resto — sono interpellati nel mese di marzo e devono dichiarare se accettano o meno. Poi vengono mandati nei luoghi che hanno dichiarato di loro preferenza.

Se avesse fatto questo anche per gli insegnanti medi, il ministro Gonella certamente non avrebbe avuto un rifiuto. D'altra parte, onorevoli colleghi, il rifiuto all'obbedienza non trae origine dalla cattiva volontà degli insegnanti ma deriva spesso dalla stanchezza dell'insegnante: non si può esigere che dopo nove mesi di scuola un insegnante possa affrontare lontano da casa un altro mese estenuante di esami.

In secondo luogo, non si può pretendere che l'insegnante abbia accantonato la somma necessaria.

A questo doveva pensare il ministro Gonella, e non doveva minacciare che il rifiuto costituisce un demerito per gli insegnanti e che del demerito si deve tener conto nella cartella personale. Questo sistema io disapprovo profondamente.

Desidero che gli insegnanti compiano il loro dovere; desidero che il ministro li richiami all'ordine quando non lo compiono. Ma non mi si citi la legge del 1925, che è stata emanata quando nessuno stato giuridico tutelava la categoria degli insegnanti.

Oggi c'è uno stato giuridico che stabilisce bene quali siano i doveri dell'insegnante, e al di fuori dei doveri scolastici entro l'edificio, l'insegnante non ha nessun altro dovere. E, quando incominciano per lui le vacanze, egli ha pienamente diritto di domandare un riposo, e non può permettere che il ministro dica: no, tu non devi andare a riposare, anzi devi anticipare i soldi che il Ministero non ha, perché tu possa andare dove gli esami di Stato dovranno aver luogo. Io desidero, dunque, che di questa circolare non si tenga alcun conto; devo riconoscere che è stata un po' attenuata dall'interpretazione del sottosegretario, ma, ripeto, amerei che venisse archiviata; e forse me ne dà affidamento la non inimicizia per ogni senso di libertà che ha il ministro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Corona Achille, al ministro dell'interno, « per conoscere se gli consti che il 14 novembre le autorità di pubblica sicurezza di Porto Civitanova (Macerata) abbiano cercato di svolgere nei confronti del locale corrispondente dell'*Avanti!* opera di intimidazione e di minaccia per limitare il suo libero diritto di critica, in seguito alle corrispondenze da lui inviate per mettere in rilievo la vittoriosa lotta degli operai delle fabbriche cittadine, e deplorare le violenze commesse contro di essi; se ritenga ammissibile una simile ingerenza delle autorità di polizia nell'attività giornalistica; e per conoscere, infine, quali provvedimenti ritenga prendere nei confronti dei responsabili di tali atti arbitrari — già colpevoli di altri abusi di potere — per richiamarli al rispetto dei diritti dei cittadini e della libertà di stampa ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È da ricordare che il giornale quotidiano *Avanti!*, il 13 novembre ultimo scorso ebbe a pubblicare un articolo del suo corri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

spondente Giulio Mancina in cui si falsificavano, o per lo meno, si esageravano i fatti che erano successi il giorno stesso nello stabilimento A. Cecchetti di Porto Civitanova. In quella corrispondenza si diceva addirittura che vi era stato un tragico bilancio con ben 8 feriti tra cui 2 gravi (per i quali peraltro si aveva la certezza della guarigione). Ai numerosi colpiti si aggiungeva il signor Mario Mancinelli, il quale sarebbe rimasto ferito al braccio destro, perché gli era passata sopra una ruota di *jeep*. Ora, di fronte a queste notizie, l'autorità ebbe subito ad indagare, e manifestamente vide l'evidente esagerazione di quella corrispondenza. Risultò anzitutto che il numero dei feriti non era di 8 ma soltanto di 7; e se anche questa differenza era modesta, vi era da rilevare che nessuno di essi era assolutamente grave, tanto che il giorno successivo tutti i sette poterono riprendere regolarmente il loro lavoro, ad eccezione di Bedini Alessandro, il quale venne dimesso dall'ospedale il giorno dell'incidente.

Anche per quanto riguarda il ferito, al quale si diceva che fosse stato stritolato il braccio da una ruota di *jeep*, la notizia era esagerata. Anzi risultò che era stato proprio il Mancinelli a dimostrarsi uno dei più scalmanati ed a lanciarsi contro la forza pubblica in modo eccessivo. Comunque, è da affermare che la ferita al braccio non fu causata da *jeep*. L'autorità di pubblica sicurezza ritenne, di ravvisare nella corrispondenza di questo giornalista, il quale aveva raccontato fatti in modo esagerato per commuovere oltre misura l'opinione pubblica, gli estremi della contravvenzione di cui all'articolo 656 del codice penale, per cui convocò nell'ufficio il giornalista. Non usò però alcuna minaccia (né diretta né indiretta) e nessuna coartazione, ma si limitò ad interrogarlo e a rimettere il verbale all'autorità giudiziaria competente. Con queste premesse non si ritiene conseguentemente che sia il caso di prendere provvedimenti speciali a carico del suddetto comandante o del sottufficiale, i quali si atteneranno in simile circostanza alla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CORONA ACHILLE. Onorevoli colleghi, in tema di libertà di stampa ogni più lieve violazione assume un carattere di gravità particolare. I giornali non si fanno soltanto a Roma, essi vivono della libertà di informazione, e ciò in tanto in quanto ai corrispondenti dei piccoli paesi sia permesso di svolgere in perfetta tranquillità il loro lavoro.

Ora, ci troviamo qui di fronte ad un caso, non drammatico, se si vuole, ma chiaro, di intimidazione nei confronti di un corrispondente di un giornale democratico. Debbo ritenere che l'onorevole sottosegretario non abbia neppure letto l'articolo di cui si tratta e che non sappia neppure che l'articolo venne pubblicato una settimana dopo che i fatti si erano svolti, quindi quando non era più in corso l'agitazione. Non era perciò possibile che l'articolo stesso potesse determinare un qualsiasi turbamento nell'ordine pubblico. Vorrei che l'onorevole sottosegretario leggesse quanto è stato scritto dal giornalista Mancina, il quale è un elemento della classe operaia: con quale senso di misura, con quale equilibrio e nello stesso tempo con quanta sicura precisazione delle responsabilità egli fece la cronaca degli avvenimenti che si svolsero a Porto Civitanova.

Immediatamente dopo che l'articolo era apparso, un carabiniere si presentò a lui e lo invitò in caserma, dove, dopo la solita lunga snervante anticamera, il Mancina fu introdotto al cospetto del capitano dei carabinieri, accompagnato da un maresciallo. Gli si dissero le solite cose: che badasse bene a quello che faceva, che non calcasse troppo la mano, che per quella strada « si finisce dentro », ecc.

Se questa non è intimidazione, onorevole sottosegretario, che cosa è? Io voglio anche ammettere per un momento che in quell'articolo ci fossero gli estremi del reato — e stia tranquillo l'onorevole sottosegretario che all'autorità giudiziaria non si arriverà, perché la pubblica sicurezza ha le sue buone ragioni per non affrontare un giudizio dell'autorità giudiziaria — ma in questo caso, ove la pubblica sicurezza fosse stata convinta di trovarsi alla presenza di un reato, poteva denunciare, non già chiamare il collaboratore di un giornale e procedere a una tal sorta di intimidazione, cercando di profittare del fatto che si trattava del corrispondente di una cittadina di periferia e per di più di un appartenente alla classe operaia, di fronte al quale si credette di poter sbandierare minacciosamente qualche articolo del codice penale, perché poco esperto per fronteggiare simile illegalità. Ma la risposta che egli seppe dare fu ugualmente dignitosa, e rivelò la sicura coscienza del proprio diritto.

Per quello d'altronde che riguarda i fatti, in tutto il lungo articolo c'era un solo breve periodo che veniva incriminato:

« Il tragico bilancio della giornata è di 8 feriti tra cui 2 gravi, per i quali tuttavia si ha la certezza della guarigione ». Il fatto che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

eventualmente i feriti fossero 7, invece di 8, può forse costituire motivo sufficiente all'incriminazione? Per i due gravi, l'uno era stato ricoverato in stato di *choc*, l'altro era sospetto di frattura ad una costola e di infiammazione alla pleura.

Il periodo risulta quindi perfettamente giustificato. E mai esso avrebbe dovuto costituire oggetto di incriminazione, e soprattutto mai avrebbe potuto giustificare l'azione che si è compiuta nei confronti del corrispondente. È un abuso che si va troppo spesso diffondendo nel paese, e che rivela la volontà di intimidire i giornalisti democratici, con minacce di sanzioni legali che vengono profferite nell'atto stesso in cui proprio da chi le pronuncia si viola la legalità.

Mentre quindi rimovo la mia ferma protesta per tale procedimento, faccio infine presente che è proprio da questa azione illegale dell'autorità di pubblica sicurezza che avrebbe potuto nascere un turbamento dell'ordine pubblico. Gli operai di Porto Civitanova avevano combattuto e vinto, una settimana prima, una dura battaglia per difendere il loro lavoro: ancora una volta la polizia era stata schierata a difesa di una serrata degli industriali. Poteva succedere a Porto Civitanova quello che poi successe a Modena. Il fermo del corrispondente determinò immediatamente l'allarme fra i suoi compagni di lavoro in officina, decisi a non far colpire nessuno senza stringersi intorno a lui. Quelle intimidazioni quindi, e non l'articolo, avrebbero potuto avere conseguenze gravi.

È un sistema, questo, che deve cessare. È un'offesa alla libertà di stampa e al libero diritto di critica dei cittadini.

Per queste ragioni io le raccomando, onorevole sottosegretario, di far sì che gli organi di pubblica sicurezza imparino a rispettare i rappresentanti dell'attività giornalistica, a Porto Civitanova come altrove.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, le rimanenti iscritte all'ordine del giorno saranno svolte in altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Buonocore ed altri: Mantenimento temporaneo in servizio dei magistrati dopo il raggiungimento dei limiti di età (955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Buonocore ed altri:

Mantenimento temporaneo in servizio dei magistrati dopo il raggiungimento dei limiti di età.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LEONE. Chiedo di parlare per la minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi asterrei dal dire brevemente le ragioni che a mio modesto avviso dovrebbero indurre la Camera a votare questo disegno di legge, così come ha fatto il Senato, se non mi trovassi nella particolare situazione di avere l'onore di sostituire l'onorevole Avanzini chiamato ad incarico di Governo e che non ha potuto sostenere qui la relazione di minoranza. Quindi, io devo esprimere le mie modeste opinioni personali sulle obiezioni fondamentali mosse alla proposta di legge dall'onorevole Fietta, che non dubito essere ispirato da motivi altissimi, perché ho la più viva stima della coscienza di questo nostro insigne collega.

Si dice che questo provvedimento (intendete bene! sarebbe un provvedimento mediante il quale il ministro della giustizia sarebbe facultato per l'anno 1950 a trattenere in servizio i magistrati che hanno compiuto il settantesimo anno di età) non porterebbe alcuna influenza positiva nel lavoro arretrato, produrrebbe un danno ai più giovani magistrati e provocherebbe delle discrasie, determinate dal fatto che talora in talune funzioni direttive il Ministero della giustizia potrebbe trovarsi destinati più magistrati di uguale grado.

Preliminarmente vorrei dire, onorevoli colleghi, che la storia del disegno di legge del compianto senatore Buonocore deve essere ricordata perché sia consapevole la nostra votazione. Il senatore Buonocore propose l'aumento automatico del limite di età da settanta a settantacinque anni. Intervenne, mentre la proposta di legge Buonocore era allo studio presso il Senato, una riunione del Centro di azione per la riforma giudiziaria. Gli onorevoli colleghi conoscono l'esistenza e il funzionamento di questo organismo, presieduto dall'eminente giurista senatore De Nicola, nel quale confluiscono parlamentari di tutti i settori politici, avvocati e giuristi. Questo Centro, in una riunione (di cui io posso documentare i lavori perché ho presso di me un giornale giudiziario che ne dette i resoconti), essendosi posto il problema del ritardo del servizio dell'amministrazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

della giustizia, del cosiddetto arretrato, all'unanimità formulò il voto di consentire il richiamo o il trattenimento in servizio di coloro che erano stati collocati a riposo dopo il primo gennaio 1949, sempre che non superassero il settantacinquesimo anno di età.

In quella medesima riunione (ed ecco le ragioni per cui io ho preso la parola) tutti i parlamentari presenti stabilirono che in esecuzione di questo desiderio del Centro di azione per la riforma giudiziaria, nei rispettivi rami del Parlamento, ciascuno di noi avesse cercato di sottoporre ai colleghi queste esigenze.

Sicché la proposta di legge dell'onorevole Buonocore (che, come ho detto, mirava al prolungamento a settantacinque anni del limite di età per i magistrati) fu trasformata, per intervento dei senatori che parteciparono alla riunione di questo Centro ed in particolare per merito del senatore Persico, presidente della Commissione della giustizia presso l'altro ramo del Parlamento, nella proposta che oggi è al nostro esame e con la quale si dà facoltà al ministro di grazia e giustizia di mantenere in servizio per un anno i magistrati che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Ciò premesso, per quanto riguarda la storia della proposta (che è una storia che, sia pure sinteticamente, è stato opportuno rievocare, perché non si tema che qui si voglia varare un prolungamento dei limiti di età), io mi occuperò delle tre obiezioni che sono state acutamente sollevate dall'onorevole Fietta.

In primo luogo si dice: nessuna influenza questa facoltà data al ministro potrà avere sul lavoro giudiziario arretrato. Io mi permetto dissentire: è chiaro che il provvedimento, che è stato adottato anche negli anni scorsi, non ha risolto completamente il problema del distervizio giudiziario. Sarebbe stato un miracolo: e nessuno di noi può aspirare ai miracoli. È così imponente il numero delle cause arretrate presso gli uffici giudiziari — dovuto in gran parte alla guerra e all'insufficiente numero dell'organico dei magistrati che è lo stesso di 50 anni fa — che pretendere di eliminare il fenomeno con un provvedimento così modesto sarebbe davvero pretendere un miracolo.

Tuttavia, noi dobbiamo riconoscere che presso la Corte di cassazione e presso le corti di assise (come ciascuno di noi può attestare per quanto riguarda le rispettive province, ed io personalmente per quella di Napoli) il ritardo è stato eliminato, almeno in parte,

richiamando o trattenendo in servizio i vecchi magistrati. Napoli per esempio, con un provvedimento di questo genere, ha potuto avere quattro sezioni della corte d'assise, mentre in precedenza ne aveva soltanto due, riducendo in tal modo una certa parte dell'enorme lavoro arretrato. Va tenuto presente che questi magistrati sono per lo più funzionari di provata capacità, che hanno lungamente servito lo Stato in questo delicato settore e che quindi sono adatti più di ogni altro ad affrontare la gravosità del lavoro che incombe in questo particolare momento sull'amministrazione della giustizia.

Quindi, io dissento dalla visione, che mi pare troppo drastica ed energica, di considerare questo provvedimento incapace di recare influenza positiva sul cosiddetto arretrato dei servizi giudiziari.

La seconda obiezione contenuta nella relazione del collega Fietta è che questa proposta di legge danneggia i giovani. Io, che sono oltre la metà del decorso normale della vita, propendo, appunto per il timore della discesa nella seconda parte dell'arco, verso le istanze della giovinezza. Quanto più ci si allontana, tanto più si tende a rimanere fra i giovani.

PRESIDENTE. Tanto più che ella, onorevole Leone, è ancora per una buona misura nella prima parte dell'arco...

LEONE. La ringrazio, signor Presidente, dell'augurio. Dicevo, dunque, che se vi fosse soltanto il più lontano pericolo di danneggiare, anche minimamente, i giovani, io non oserei — ve ne do garanzia — prendere la parola a favore di questa proposta di legge, consapevole come sono che uno dei più urgenti problemi della vita politica italiana è oggi quello della disoccupazione intellettuale. V'è oggi una massa enorme di laureati, di giovani colti, in gran parte bravi (non siamo così scettici da dire che la gioventù attuale è sprovvista di cultura ed è insensibile alle aspirazioni verso le vette della cultura, della intelligenza e del sapere) che batte alle porte, della vita e non trova una occupazione adeguata. Credo anzi che questo sia uno dei problemi da segnalare al nuovo ministro guardasigilli, al quale colgo l'occasione per inviare un augurio devoto e cordiale.

Ma questo pericolo, onorevoli colleghi, non esiste in modo assoluto. Questa proposta di legge, come quelle che sono state in precedenza attuate (e ne chiedo conferma alla lealtà dell'onorevole Piccioni e alla conoscenza che egli ha di questo problema), non ha, e non potrà avere, la possibilità di incidere negativa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

mente sulla carriera dei giovani perchè il fulcro di questo provvedimento consiste nel fatto che i magistrati trattenuti o richiamati sono posti fuori ruolo. Questo significa, come gli onorevoli colleghi ben sanno, che tutte le vacanze che si verificano con il raggiungimento da parte di cotesti magistrati del 70° anno di età devono essere coperte. E se eventualmente non sono ancora state coperte, questo non lo si deve al fatto che costoro siano rimasti in servizio, ma al fatto che il congegno delle promozioni e quello delle assunzioni nel ruolo della magistratura sono estremamente delicati e, di riflesso, estremamente lenti.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno, per esempio, quello che avvenne della proposta di legge dell'onorevole Rescigno, discussa in quest'aula pochi giorni or sono: il Presidente della Repubblica rinviò la legge, non ritenendo valida l'assunzione dei magistrati avvenuta senza concorso per esame scritto. Questo rinvio da parte del Presidente della Repubblica convalida la mia asserzione che il congegno delle promozioni e delle assunzioni in magistratura è così delicato e così necessariamente lungo da non potersi dire che questa lentezza sia da attribuirsi ai magistrati trattenuti in servizio dopo il raggiungimento dei limiti di età: ripeto che essi sono trattenuti ma collocati in posizione di fuori ruolo; di conseguenza non occupano alcun posto, e quindi non contengono alcun posto ai giovani.

Vi dirò di più: l'applicazione di questa legge da parte dei precedenti guardasigilli (e naturalmente, se fosse accolta la proposta Buonocore, sarebbe da ritenere che questa linea sarebbe continuata dall'attuale guardasigilli, onorevole Piccioni), è stata fatta in maniera così rigorosamente — anche in pratica — decisa a non danneggiare i giovani, che nessun magistrato, che avesse funzioni direttive, è stato mantenuto — benché trattenuto in servizio — (e così vengo al terzo argomento e mi avvio alla fine di questo mio intervento), nelle funzioni direttive. I presidenti di corte, i procuratori generali, i procuratori della Repubblica, i presidenti di tribunale, che avessero raggiunto il 70° anno di età, sono stati trattenuti o mantenuti in servizio, ma tutti sono stati destinati a funzioni non direttive: cioè tutti (secondo quanto mi risulta; potrei sbagliarmi, ma ritengo di essere nel vero) non hanno conservato il posto di responsabilità e le funzioni direttive: sono stati applicati, se alti magistrati, a funzioni legislative, alla direzione generale per gli studi legislativi; se magistrati di grado

inferiore, sono stati destinati a funzioni non direttive.

Ora, anche il terzo argomento, la terza obiezione, secondo la quale là dove il magistrato che abbia raggiunto 70 anni di età e che sia destinato a funzioni direttive possa creare un ingombro per l'amministrazione della giustizia, per il Ministero di grazia e giustizia, o comunque possa creare una situazione di imbarazzo, è un argomento che — a mio avviso — non regge, in quanto la tradizione e la prassi di applicazione di questa legge sono nel senso che questi magistrati non sono conservati nelle funzioni direttive. Anche coloro che, essendo presidenti di cassazione ed avendo raggiunto i 70 anni di età, sono stati trattenuti, non hanno conservato la titolarità della presidenza di cassazione cui erano prima destinati.

In sostanza, onorevoli colleghi, in che cosa si traduce questo provvedimento? Parliamoci con la abituale lealtà e serenità. Il provvedimento si traduce nel tentare di rendere o nel rendere in parte una utilità all'amministrazione della giustizia; nel tentare, cioè, di adottare uno di quei tanti congegni che tutti noi, che siamo sensibili ai problemi dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese, andiamo cercando: cioè, cercare, attraverso il trattenimento in servizio di questi magistrati, soltanto per l'anno in corso, di rendere possibile l'attuazione di un più intenso lavoro giudiziario.

In secondo luogo, si tratta anche, attraverso un riconoscimento economico, di dare atto ai magistrati d'Italia, che sono fedeli servitori delle leggi e i collaboratori più insigni nell'opera di consolidamento dello Stato, si tratta — dicevo — di dare atto di questo loro servizio anche attraverso una forma di riconoscimento economico.

Quindi, io ritengo decisive queste ragioni, le quali condussero il precedente guardasigilli, il compianto ministro Grassi, ad accettare la proposta Buonocore; e qui ho presenti gli atti del Senato da cui risulta che, essendo stato il testo che fu sostituito alla proposta Buonocore concordato con la Commissione e col ministro del tesoro, il ministro Grassi ebbe a dichiarare: « Io prego il Senato di approvare il testo concordato ». Ora — dicevo — io ritengo che, sia per dare atto di questa preoccupazione espressa dal Centro per la riforma giudiziaria, che ha segnalato ai due rami del Parlamento e al Governo questo rimedio per avviare a risoluzione il grave problema dell'amministrazione della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

giustizia, sia anche per un atto di solidarietà col Senato, che ha come noi studiato questo disegno di legge, anzi ha maturato e perfezionato la proposta di legge Buonocore (ed è anche un gesto di solidarietà governativa, perchè il ministro Grassi rappresentava allora il Governo), questa proposta di legge debba essere approvata dalla Camera, così come ha fatto il Senato.

Un'ultima parola sull'articolo 2. Io vi segnalo in questa proposta di legge (non dico in subordinata, per non usare un termine forense) un caso particolare che potrebbe sfuggire alla vostra attenzione e soprattutto alla vostra coscienza: noi abbiamo una situazione iniqua in Italia, in questo momento; per i magistrati inferiori a quelli di cassazione, cioè dal grado V in giù, da consiglieri in giù, per intenderci, vigeva una legge in base alla quale il collocamento a riposo avveniva a 65 anni di età. Se non erro, con la legge Togliatti i 65 anni furono portati a 70. Senonchè taluni erano stati già collocati a riposo, cioè prima della entrata in vigore di questa legge di proroga. Taluni di costoro, se questa proposta di legge, sia pure all'articolo 2 soltanto, non fosse approvata, essendo già stati collocati a riposo, non potrebbero essere richiamati in servizio.

Il che costituisce una grave forma di sperequazione nei confronti di altri colleghi, perchè l'essere nato un mese prima o dopo — non dico un anno — di un altro collega può importare l'iniquità di essere collocati a riposo prima del compimento del 70° anno. Costituisce anzi una più grave sperequazione — che segnalo alla vostra attenzione — ed è questa: noi alcuni mesi fa abbiamo votato una legge, con la quale abbiamo elevato i limiti di età dei cancellieri da 65 a 70 anni; ed assisteremo a questo fatto, che questi rispettabili funzionari ausiliari della giustizia raggiungono il 70° anno di età come limite massimo per essere collocati a riposo, mentre i magistrati di appello o giudici di appello o giudici di tribunale non potrebbero agognare il 70° anno di età come limite per il collocamento a riposo.

Onorevoli colleghi, per queste ragioni sostanziali ed anche di solidarietà per vecchi magistrati che hanno dedicato tutta la loro vita al servizio della giustizia, che è la più alta funzione dello Stato, credo che la Camera debba approvare questa proposta di legge. (*Applausi*).

TONENGO. Largo ai vecchi! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

FIETTA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'amico Leone vi ha presentato la questione con un garbo, una finezza, una facondia, un senso di umana simpatia, doti caratteristiche del suo vivacissimo ingegno, che quasi siamo sul punto di dirvi conquistati. Tuttavia devo dirvi che resto al punto di prima, perchè, nonostante la lusinga dei suoi argomenti, espressi in un modo così invitante, sono ancora convinto che le mie modeste argomentazioni, già espresse nella relazione scritta, debbano essere attese dagli onorevoli deputati. È mio avviso che la minoranza parta da due premesse assolutamente infondate, e tali premesse le ho anche desunte dalla relazione dell'onorevole Avanzini: il provvedimento, per cui si dovrebbe elevare il limite di età di giubilazione dei magistrati, ha già avuto dei precedenti nelle leggi del 1946, del 1947 e del 1948; quindi è un provvedimento che può essere ripetuto. Per il secondo argomento, anch'esso infondato o per lo meno erroneo, siccome esiste un largo vuoto nei ruoli della magistratura, è proprio il caso di colmarlo coll'immissione di vecchi magistrati di terzo e quarto grado.

Ma il fare riferimento a provvedimenti adottati nel 1946, nel 1947 e nel 1948 significa, secondo me, riportarci a provvedimenti di contingenza, a provvedimenti eccezionali che potevano forse essere giustificati dalle particolari condizioni in cui versava a quel tempo la giustizia.

Ora mi domando: vogliamo noi continuare col sistema di contingenza, colle eccezioni che derogano alla regola, o abbiamo invece il serio proposito di normalizzare anche la giustizia?

Questa è la prima domanda che dobbiamo porci e rispondendo ad essa noi non possiamo farlo che negativamente, perchè non si normalizza il funzionamento della giustizia con dei provvedimenti d'eccezione, anche dal punto di vista costituzionale.

Noi domandiamo, invece, che la normalizzazione si attui attraverso regolari concorsi: il solo modo che ci riconduca veramente ad una reale e positiva normalità.

Questo argomento, volendo, si presterebbe ad un'ampia discussione, ma poichè ho il buon gusto di non tediarevi troppo, o di ridurre almeno il tedio di ascoltarvi, mi limito a parlarvi, da uomo pratico, di ciò che è veramente essenziale.

Sulle deficienze e carenze dei ruoli della magistratura, si sono dette molte cose, anzi forse troppe cose. Si è cominciato coll'affer-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

mare che la carenza di unità era sotto il migliaio, e l'illustre collega Leone sostiene che i vuoti sono ancora imponenti, impressionanti. Realmente la situazione è un po' diversa. Non si può dire che i ruoli della magistratura siano ancora quelli di 70 anni fa, e che il numero di giudici sia rimasto quasi immutato, mentre invece la nostra popolazione è quasi raddoppiata rispetto a quell'epoca. Ho avuto la cura paziente di svolgere delle indagini al Ministero della giustizia, per constatare se realmente i dati erano come si andava in un primo tempo sostenendo; ed ho dovuto convincermi, attraverso indicazioni obiettive, attinte dalle relazioni per il bilancio 1948 dell'onorevole Mussini e quindi dell'onorevole Riccio, per il 1949, che i vuoti non sono più quelli di prima. Basterebbe riportarci alle discussioni che si svolsero in Senato su questo disegno di legge, durante le quali il compianto onorevole Grassi ebbe a dichiarare che le lacune si erano molto ridotte, e che si sarebbe provveduto al rimpiazzo per 250 o 260 unità coi concorsi, finalmente ripresi; dimodochè la carenza sarebbe discesa a 175 posti ancora vacanti.

Dunque, non insistiamo a dire che questo vuoto è assai grave, e che non si è provveduto a colmarlo o a diminuirlo. No, si è cercato di fare nella misura del possibile, perchè gli onorevoli colleghi sanno benissimo che i concorsi furono sospesi per lungo tempo, e solo da poco si è ricominciato a bandirli. Questo si deve dire, se vogliamo rimettere le cose a posto.

Non solo, ma notate, onorevoli colleghi, che la lamentata carenza non riguarda affatto gli alti gradi della magistratura. Essa se mai è riscontrabile nei gradi intermedi, e non certo nel 3° e 4° grado. Queste affermazioni le ho già fatte anche quando ho parlato sul bilancio della giustizia per ristabilire la verità che non può essere smentita. Carenza di magistrati in cassazione? Ma ne abbiamo a sufficienza, con una esuberanza di presidenti in rapporto al numero dei consiglieri! Ora, perchè spostare i termini della questione? Perchè voler far credere che ci sia necessità di mantenere in funzione dei magistrati negli alti gradi, quando invece tale necessità sarebbe riscontrabile solo nei gradi intermedi? Dunque, non è proprio il rinsanguamento della magistratura che si otterrebbe se noi dovessimo richiamare in servizio tali magistrati, o consentire che vi restino fino ai 75 anni. D'altronde, onorevoli colleghi, è bene che vi dichiarate una mia onesta preoccupazione; voi la giudicherete come vi pare,

ma io la sento così: temo cioè che attraverso queste continue proposte e controproposte si vada a modificare una situazione che, o la si affronta e modifica in modo organico e radicale, o altrimenti la si deforma con deroghe e strappi che non rispondono a nessun piano seriamente prestabilito. Ricordate, ad esempio, il recente disegno di legge approvato dalla Camera, secondo il quale è stato esonerato dal sostenere determinati esami un gruppo di uditori giudiziari che entrarono nella magistratura per titoli, ma che sapevano, tuttavia, di doversi sottoporre a suo tempo a regolari esami. E come si è voluto giustificare il provvedimento? Questi giovani — si è risposto — hanno dovuto lavorare più degli altri durante la guerra (e allora l'arretrato di lavoro dovrebbe essere almeno in parte smaltito!); ragione per cui ad essi è mancato il tempo per un'adeguata preparazione.

Ma a questa prima deroga stava immediatamente per seguirne un'altra: proprio di pochi giorni fa è la presentazione di un disegno di legge che avrebbe dovuto portare ad una nuova lacerazione; ma fortunatamente, è stato respinto. Questo per dirvi che a furia di strappi, io non so dove andremo a finire, perchè bisogna tenere presente che altre categorie di funzionari già si muovono, per ottenere altrettanto. È pure recente la presentazione di un certo disegno di legge, alla I Commissione, che vuole elevare il limite di età di alcune categorie di impiegati ferroviari. Dopo queste non mancheranno certamente altre richieste: e allora chi potrà stabilire una regola e un limite?

Si è detto: ma anche i professori universitari secondo una legge — quelle leggi che a volte passano quasi inosservate, in certi momenti di scarsa affluenza in aula — possono restare in servizio fino a 75 anni. Ma se in questo caso avessimo commesso un errore, forse che dobbiamo ripeterlo?

PRESIDENTE. La Camera non merita questo rimprovero: si tratta di un decreto legislativo.

FIETTA, *Relatore per la maggioranza*. Molto meglio. Mi compiaccio di questa spiegazione, che esonera da ogni... responsabilità l'Assemblea!

Comunque, onorevoli colleghi, il professore universitario si trova in una condizione assai diversa dall'alto magistrato, che ha quasi sempre incarichi direttivi. Il professore universitario ha un lavoro intellettuale, più calmo, più raccolto, più tranquillo. Può anche attendere a lavori di studio, di gabinetto, di ricerca,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

senza fare lezioni. Io ricordo — permettetemi questo richiamo ad anni ormai lontani — che ai miei tempi c'erano insegnanti rinomatissimi che difficilmente si vedevano sulle cattedre. Comunque, siamo in un campo diverso, e la preoccupazione nostra dev'essere quella a cui ho già chiaramente accennato.

Ma c'è da fare qualche aggiunta, che ha la sua importanza in argomento.

Considerate che lo stesso onorevole Avanzini ammette nella sua relazione che quel grave inconveniente, verificatosi in Cassazione, per cui molti ricorsi restano anni in giacenza prima di essere discussi, non si è potuto risolvere nonostante i provvedimenti adottati.

Non solo, ma oltre a ciò dovete chiedervi quale miglioramento ne avrebbe il lavoro giudiziario se la permanenza in carica di questi alti magistrati si limitasse ad un solo anno; ora che siamo già entrati nel terzo mese del 1950!

Ancora un'ultima considerazione. Si sostiene dall'egregio collega che questi magistrati, i quali resterebbero in soprannumero (e anche qui notate la contraddizione in termini: un ruolo mancante di unità che ha magistrati in soprannumero) dovranno costituire un ruolo a sé, che non deve intralciare la carriera degli altri. Ma voi capirete, onorevoli colleghi, che si tratta di giudici molto elevati, che hanno funzioni direttive. Come è possibile conciliare il dualismo che si verrebbe a creare nell'amministrazione della giustizia? Sarebbe un altro grave inconveniente che si verificherebbe, qualora il disegno di legge avesse la vostra approvazione.

Sono quindi convinto, onorevoli colleghi, che le ragioni esposte vi indurranno a respingere il disegno di legge, che in un primo tempo ebbe contrario lo stesso guardasigilli, come risulta dagli atti della Commissione senatoria.

Ad ogni modo tanto irrazionale è parsa la proposta di legge, che si è corso ai ripari, cercando di introdurre dei temperamenti e dei rimedi. Ma anche questi sono tali che non farebbero altro che prolungare una situazione la quale deve essere risolta soltanto con provvedimenti radicali.

E credo di aver detto tutto. Io non ho certo saputo esprimermi colla mirabile faccenda del mio collega; ho parlato molto alla buona, ho cercato di essere chiaro, pratico. Credo però che le ragioni obiettive siano così forti da superare di gran lunga le mie possibilità dialettiche: ed è solo per questo che

io chiedo alla Camera di opporsi al passaggio alla discussione degli articoli dell'odierna proposta di legge. (*Applausi*).

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, io debbo ricordare, come del resto hanno fatto i precedenti oratori, che il disegno di legge in discussione è di iniziativa senatoriale. Sottolineo ciò per giustificare il mio intervento e le mie conclusioni.

Quale dovrebbe essere la ragione di una legge come quella che è ora davanti alla Camera? Quella delle esigenze del servizio giudiziario. Le cosiddette carenze del servizio giudiziario possono essere superate e risolte con l'applicazione di un provvedimento come questo che è davanti a voi? Tale è l'interrogativo che dobbiamo porci.

Ricordo che questi provvedimenti di carattere eccezionale sono sette anni che vigono nel nostro ordinamento giudiziario: dai primi del 1943 — tempo di guerra — fino al 31 dicembre 1949; provvedimenti di carattere eccezionale che erano giustificati e, in certo senso ed in certa misura, imposti dal carattere di emergenza e di eccezionalità della vita collettiva del nostro paese e, quindi, di riflesso, anche dell'ordine giudiziario. Come hanno funzionato in questo periodo di tempo? Hanno reso il servizio che potevano rendere ed io qui non posso non manifestare il più largo e più deferente omaggio allo spirito, col quale i magistrati anche in età avanzata hanno assolto al loro delicato compito ed alla loro importante funzione.

Come testè ricordava l'onorevole Fietta, non v'è dubbio che ad un certo momento questo stato di eccezionalità debba essere troncato. Non v'è dubbio che non si possa prolungare, per un motivo o per un altro, per motivi più o meno reali, una situazione di carattere eccezionale.

È questo il momento per farla cessare? Certamente il compianto onorevole Grassi, come ha ricordato testè l'onorevole relatore, era di questo preciso avviso: che oltre il 31 dicembre 1949 non si sarebbe dovuti andare con provvedimenti di questo genere.

La dichiarazione ricordata dall'onorevole Leone si spiega col carattere nobilmente discendente del compianto guardasigilli, che credeva di trovare, come ultimo esperimento, un punto di convergenza tra la sua ferma convinzione e quelle che erano le esigenze sottolineate da non pochi parlamentari dell'altra Camera.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

Ma, oggi come oggi, io devo dichiarare che le esigenze del servizio non sono tali da richiedere ancora l'applicazione di un provvedimento di eccezionalità come l'attuale, e che, se vi sono, come effettivamente vi sono, talune carenze nella funzionalità dell'amministrazione giudiziaria, queste devono essere superate con provvedimenti ordinari e non con provvedimenti eccezionali, i quali, d'altra parte, fanno quasi automaticamente ritardare lo sforzo necessario per normalizzare decisamente le condizioni della magistratura.

Noi ci proponiamo di normalizzare rapidamente tali condizioni di funzionalità, con i dovuti concorsi, con le promozioni necessarie. D'altra parte, per quanto si riferisce ai gradi più elevati, come è stato notato, non vi è quasi più ragione di preoccupazione perché il terzo e il quarto grado sono, non dico al completo, ma quasi. E non si spiegherebbero i duplicati di alti magistrati, i quali dovrebbero con un grado più elevato, come è accennato stranamente nel testo della proposta di legge, attendere a funzioni di carattere un po' inferiore.

Quindi, per quanto si riferisce alle necessità del funzionamento del servizio della autorità giudiziaria, mi pare che non siano attendibili le ragioni invocate per sostenere la validità della proposta di legge.

Quanto poi alla sua incidenza e alla sua opportunità immediata, mi pare che, se il compianto onorevole Grassi poteva, ai primi del dicembre 1949, ritenere che con uno sforzo eventuale questa proposta di legge potesse essere approvata dai due rami del Parlamento in tempo utile per dare ad essa applicazione per tutto l'anno 1950, ora che siamo a marzo, evidentemente si richiederebbe ancora un certo periodo di tempo per farla entrare in esecuzione ed il periodo di tempo in cui troverebbe applicazione sarebbe ridotto a pochi mesi. Anche sotto questo profilo, quindi, sarebbe non conferente agli obiettivi che si vorrebbero raggiungere. Né, d'altra parte, potrebbe esservi in qualcuno il sottinteso che alla fine del 1950 si ripeterebbe una nuova proposta di prorogare il provvedimento fino al 1951, perché — ripeto — esigenza prima dell'ordine giudiziario è quella della sua completa normalizzazione e del suo rientro in quelle che sono le fondamentali norme organiche del suo funzionamento.

Inutile toccare altre ragioni alle quali si è riferito l'onorevole relatore di maggioranza, e che condivido. Mi pare però che queste sostanziali ragioni siano più che sufficienti per; dirò così, non raccomandare alla Camera

l'approvazione della proposta di legge. Facendo questa dichiarazione e quest'appello, credo veramente di non venir meno al rispetto e alla solidarietà verso il precedente guardasigilli la cui impostazione, chiarita nei termini reali, risponde pur sempre ad una realistica valutazione delle odierne condizioni della magistratura. Mi associo pertanto alla proposta della maggioranza della Commissione per il non passaggio alla discussione degli articoli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dovremo votare, a norma dell'articolo 84 del regolamento, sul passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

CAPALAZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALAZZA. Conformemente alla posizione assunta in seno alla Commissione della giustizia, quando si occupò di questa proposta di legge d'iniziativa dei senatori Buonocore, Salomone, Varriale ed altri, dichiaro — anche a nome del mio gruppo — che voterò contro il passaggio alla discussione degli articoli.

Noi riteniamo che il grave problema della efficienza della magistratura non possa essere risolto mantenendo in servizio dei venerandi magistrati, che hanno speso tutta la loro vita al servizio dello Stato in un lavoro che affatica, assilla e consuma, e che pertanto hanno diritto ad un giusto riposo. Pensiamo, invece, che il problema stesso si risolverà con la immissione di forze nuove e vivificatrici e, soprattutto, dando all'ordine giudiziario una vera e sostanziale indipendenza economica e funzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*Non è approvato*).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise. (709.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di assise.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Fietta. Ne ha facoltà.

FIETTA. Onorevoli colleghi, il disegno di legge per il riordinamento dei giudizi di assise, al quale noi abbiamo dato la nostra adesione, è fondato sugli articoli 102 e 111

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

della Carta costituzionale. Recita l'ultimo capoverso dell'articolo 102 che « la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ». Se dovessimo argomentare dalla espressione letterale, fuori del caso di un *referendum*, che non dobbiamo discutere in questa sede, o d'una *appellatio ad populum*, secondo il costume antico in ordine ad un determinato processo, non si saprebbe vedere, come, anche a mezzo dei giurati o degli assessori, partecipi direttamente e non per mezzo di una rappresentanza all'amministrazione della giustizia; quasi che i magistrati ordinari non siano dei rappresentanti del popolo essi pure, una volta che non si parla di tribunali di casta o dei pari, e che dall'articolo 25 della Costituzione viene sanzionato il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla giurisdizione.

Diretta partecipazione avrebbe potuto anche significare quella che si attua mediante la giuria, quantunque non sia stato fatto nessun esplicito riferimento a tale istituto; ma l'aggiunta esplicativa dell'articolo 111, che esige la motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, non lascia dubbio che la Costituzione, pur demandando ad una legge speciale di stabilire in che modo il popolo debba partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia, impone che essa non si attui nella forma monosillabica del verdetto, ma attraverso la valutazione complessiva, specificatamente motivata in fatto e in diritto.

Il disegno di legge non poteva quindi dimenticare i principi cardinali fissati dalla Costituzione, la quale ha chiaramente stabilito l'inscindibilità, nel giudizio, del fatto dal diritto, facendo espresso obbligo al giudice di estendere le sue indagini non soltanto sulla personalità e volontarietà del prevenuto, ma anche alle circostanze che aggravano o diminuiscono la responsabilità del medesimo. Con la conseguente applicazione delle pene. Tutto ciò non è possibile ottenere con un monosillabico giudizio circa il puro fatto materiale: ma diventa logica conseguenza di un elaborato processo intellettuale che si traduce in sentenza, la quale, dovendo essere motivata, può anche sottoporsi, come si propone nel disegno di legge, a quel duplice controllo di merito che da tempo viene sollecitato anche per i giudizi d'assise.

La innovazione può affermarsi che risponda ad un'istanza quasi unanime postulata dalla dottrina e dalla pratica giudiziaria, perchè diretta a fornire maggiori garanzie

a vantaggio della giustizia sostanziale; tanto che in molti casi già la Suprema Corte aveva cercato di colmare questa grave lacuna, anche superando i limiti della propria competenza funzionale, pur di provocare un più esatto o meno erroneo giudizio di merito.

Nulla dunque da obiettare sulla costituzionalità del disegno di legge, che trae legittimo fondamento negli articoli accennati; e poco da dire sui dettagli che saranno meglio illustrati dall'onorevole relatore. Essi riguardano il congegno e il funzionamento dei nuovi organi giurisdizionali, la formazione dei rispettivi circoli giudiziari ed il reclutamento degli assessori che dovranno costituire i tribunali e le corti d'assise. Se qualche ritocco si dovesse apportare a queste disposizioni, assai meglio che in tema di discussione generale potrebbe farsi con qualche sapiente emendamento: mi riferisco in particolare al numero degli assessori e ai titoli di studio da richiedere per la loro ammissione al collegio giudicante. Giova tuttavia indicare per sommi capi, le caratteristiche principali della riforma. Dall'elencazione dei reati ascritti alla competenza dei tribunali e delle corti d'assise, si scorge come non abbia alcuna importanza, ai fini di essa, il quantitativo della pena; onde ad esempio le rapine aggravate, per qualunque circostanza, le estorsioni aggravate ed i sequestri di persona, a scopo di ricatto, non sono più di competenza della corte d'assise, bensì del tribunale ordinario.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI.

FIETTA. Altre modifiche considerevoli, sempre dal punto di vista procedurale, che mirano a snellire, e quindi ad abbreviare la durata dei processi e a beneficio specialmente dei detenuti, sono le seguenti: la prima, per la quale le requisitorie sono sempre fatte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, e non più dal procuratore generale; la seconda, che il rinvio al tribunale d'assise, se vi sono prove, non è più di competenza della odierna sezione istruttoria presso la corte d'appello, ma del giudice istruttore, eccetto che nei casi di avocazione alla stessa su richiesta del procuratore generale; la terza, di minore entità, ma pure degna di rilievo, quella per cui è soppresso l'obbligo della notifica della requisitoria alle parti ed ai difensori; giacchè essi possono venire a cognizione dell'esito dell'istruttoria col deposito degli atti, di cui è prescritto l'avviso agli stessi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

Sono pure da segnalare alcune disposizioni transitorie e finali: l'una riguarda i dibattimenti in corso all'entrata in vigore della nuova legge: se la competenza a giudicare è mutata, la citazione dev'essere fatta davanti al nuovo giudice competente; l'altra, riflettente l'impugnazione delle sentenze delle vigenti corti d'assise. Esse, in atto, sono, come è risaputo, suscettive soltanto di ricorso per cassazione; però, se pronunciate dopo la pubblicazione della nuova legge, e quelle altre per le quali al momento della pubblicazione della detta legge non sono decorsi i termini per il ricorso (dichiarazione e motivi, evidentemente), sono soggette ad appello. A tale proposito è per la prima volta utilizzato, con norma specifica, il principio affermato nella dottrina processualistica della conversione del negozio giuridico, e cioè, se dalla data di pubblicazione della sentenza pende ricorso per cassazione proposto dall'imputato, questi può dichiarare di voler convertire il ricorso in appello. Con questa provvida disposizione l'imputato può avvalersi del secondo grado di merito, del quale egli solo può beneficiare, essendo stato concluso l'appello del pubblico ministero per evitare una *reformatio in pejus*.

Concludendo le mie considerazioni di carattere generale sui principali lineamenti del disegno di legge, possiamo ritenere che dalla riforma avrà giovamento l'amministrazione della giustizia, poichè in seguito ad un secondo accurato esame sui fatti del processo da parte della corte d'assise come collegio di appello, avverrà automaticamente una selezione dei ricorsi in cassazione, che andranno diminuendo di numero senza bisogno, per ottenere lo scopo di smaltire l'arretrato di lavoro, che siano prolungati i limiti d'età di quei giudici supremi. Anzi si darà invece largo respiro ai magistrati ai fini della loro carriera, producendo un movimento dal basso in alto, dalla base al vertice, nel crogiuolo di nuovi elementi più vari e addestrati: e nello stesso tempo la corte d'assise sarà trasformata in una proficua e dotta palestra per quanti sentano particolare tendenza al patrocinio penale.

Ed ora sento il dovere di aggiungere alcune parole perchè risulti ben chiaro il nostro pensiero in ordine a certe affermazioni che sono state fatte alla Commissione di giustizia, e che saranno certo ripetute e ampliate anche qui, sull'istituto della giuria popolare.

Si è detto che quando in uno Stato muore la libertà, muore anche la giuria, come si sarebbe verificato in Italia coll'avvento del fascismo; che quindi è dovere di ogni sincera

democrazia ripristinare un istituto che fu soppresso dalla tirannide.

Non nego, anzi riconosco le grandi benemeritenze che seppe conquistarsi la giuria specialmente nel classico periodo del suo funzionamento, quando cioè sorse a contrastare le eccessive e tracotanti ingerenze del potere esecutivo nel campo della giustizia punitiva, e ogni volta che seppe animosamente difendere i diritti popolari insidiati da tortuose e repressive procedure escogitate dall'assolutismo poliziesco. Anzi, senza andare molto lontano a ricercarne le origini e restando tra noi a studiarne la genesi in casa nostra, posso dire che la giuria popolare sorse e si consolidò contemporaneamente alla concessione dei primi statuti all'epoca del risorgimento; e che nell'antico Piemonte sua precipua funzione fu quella di giudicare dei reati di stampa. E siccome erano questi una conseguenza delle nuove libertà conquistate, era giusto che il popolo fosse chiamato a difenderle partecipando direttamente, salvo alcune restrizioni nella scelta dei giurati, a quei giudizi che si consideravano scaturenti dal diritto rinnovato. Poi, alla competenza delle assise si aggiunsero altri reati, di quelli che destavano allarme e commozione nella coscienza sociale, e perciò meritevoli d'essere affidati al giudizio dei giurati, meglio idonei che non i giudici ordinari a farne una valutazione più aderente alla natura del crimine, all'ambiente in cui si era verificato e con particolare riguardo alla mentalità del protagonista.

Dunque, una iniziale competenza d'indole qualitativa — alla quale siamo ritornati — che venne più tardi sostituita con un assurdo criterio quantitativo, essendo esso unicamente basato sulla gravità della pena. Quali i risultati conseguiti dalla giuria popolare in vari decenni di esperienza giudiziaria, fosse quella istituita con la legge del 1874 che consentiva l'elaborazione del verdetto in camera di consiglio, o l'altra modifica con la legge del 1913, che prescriveva l'immediata risposta alle domande formulate dal presidente, in entrambe le forme conservando l'espressione monosillabica, sappiamo un po' tutti.

Quante volte si è inteso magnificare la giustezza di taluni verdetti, quante altre si è visto insorgere l'opinione pubblica contro sentenze ritenute contrarie ad ogni sentimento di giustizia! Meriti e demeriti da elencare anche in questo delicatissimo settore, un continuo susseguirsi di osanna e *crucifige*, che per oltre un cinquantennio ha accompagnato l'esistenza della giuria popolare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

La verità obiettiva che può ricavarsi da questa alterna vicenda giudiziaria, oltre la solita constatazione che nessuna opera è destinata a raggiungere la perfezione, può essere forse questa: che il buon funzionamento dell'istituto molto dipende dalla scelta e dalle qualità dei cittadini chiamati a comporre la giuria. Gli impreparati, gli incompetenti, coloro che sono sprovvisti di ogni elementare cultura e della minima capacità richiesta per essere in grado di emettere un ragionato e cosciente giudizio, difficilmente possono svolgere con profitto la loro funzione. Il profano è incline a giudicare secondo la sua convinzione, che deriva più dalle forme esteriori e suggestive, che non da quelle profonde e reali che nascono dalla conoscenza del processo e da uno studio paziente, accurato e consapevole; egli, del fatto criminoso, è indotto a cogliere l'attimo che lascia la conseguenza, ma non le cause intime e complesse che lo hanno determinato. E così dicasi di quanti mancano della necessaria indipendenza, o che difettano di carattere o di una sana tempra morale, che li renda immuni da qualsiasi corruttela o influenza di partiti e di classi, che a turno e coi medesimi sistemi cercano di imporre il loro predominio sulla cosiddetta giustizia del popolo.

Ecco il motivo per cui si rileva anche storicamente inesatto far coincidere l'eclissi della giuria coll'eclissi della libertà: il fascismo prima di sopprimerla, già l'aveva piegata al proprio volere, e avrebbe anche potuto mantenerla in vita senza correre pericoli, tant'era ormai certo di averla resa prona alla dittatura.

Ma la giuria venne abolita perché uomini di studio e di scienza, magistrati e giuristi, avvocati ed esperti reclamavano da anni che si procedesse alla radicale riforma di un sistema giurisdizionale che era stato superato dalla coscienza giuridica e morale del paese, e che non poteva più rispondere alle esigenze storiche che l'avevano determinato. Come non è serio sostenere che i nostri codici penali siano di pura marca fascista, ma che toltavi la parte più vessatoria e reazionaria, che porta veramente l'impronta del passato regime, sono invece da considerarsi quale risultato di lunghi studi, profonde esperienze, geniali escogitazioni giuridiche, così deve ritenersi per quanto concerne lo scabinato, la giuria mista, la collaborazione del giudice laico col togato, del giudice di fatto col giudice di diritto. Ché se la sciocca piaggeria dei libellisti o trattatisti del tempo trasse servile motivo dall'abolizione della giuria per le immanca-

bili tirate retoriche contro la democrazia, i diritti e le libertà popolari, queste buffonerie dei girella della scienza e della politica non devono affatto turbarci. Abbiamo avuto gli starnuti dell'anima, possiamo compatire anche gli starnuti del diritto!

Ma è proprio all'arrendevolezza, alla facile influenzabilità di giudici scelti senza le dovute cautele che si devono le sentenze più inique e contraddittorie, anche in natura politica ed in qualsiasi momento storico fossero pronunciate; cosicché le stesse stranezze, o meglio, violazioni di legge che si deploravano ai tempi del fascismo si sono invariabilmente ripetute anche nel periodo che seguì il 25 aprile, quando le giurie popolari vennero costituite con elementi scelti dai comitati di liberazione. A parte che tra quei giudici popolari, che dovevano essere non infetti da lue fascista, s'erano subito introdotti non pochi individui tutt'altro che tali, anche nelle assisi straordinarie si pronunciarono sentenze in cui l'odio settario e la vendetta personale ebbero il sopravvento sul giudizio obiettivo e sereno, che è la sola garanzia di illuminata giustizia. Nella mia città si giunse a questo paradosso: giudicando l'assise popolare dei membri del tribunale fascista, tutti furono inesorabilmente condannati a gravissime pene, tranne uno solo di essi che, pur essendo il personaggio più in vista (ex consigliere nazionale, ex preside della sua provincia, e... arcimilionario), ma non meno responsabile degli altri, ottenne un personale successo con una scandalosa assoluzione.

Ecco perché l'esperienza anche più recente ci sconsiglia di affidare ai giudici popolari la trattazione dei reati politici e di stampa, e non soltanto per motivi tecnici, essendo palese che nella formulazione generica di natura politica, si comprenderebbero non solo i delitti, ma anche le contravvenzioni. Il carattere politico di un reato, se consideriamo l'articolo 8 del codice di rito, è quello determinato da motivi politici: si andrebbe quindi incontro a conseguenze esorbitanti, perché anche molte contravvenzioni possono avere un movente politico. Ve ne indico una ad esempio: disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (articolo 659 del codice penale). È evidente che anche questa contravvenzione può rivestire un carattere politico: dobbiamo deferirne l'esame ad un organo giudicante in cui vi sia una rappresentanza popolare, cioè in concreto alle assisi?

Ma non soltanto per ragioni di opportunità pratica e di tecnica giudiziaria pare il caso di non eccessivamente complicare le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

cose; anche per altri più seri motivi si devono escludere i reati politici dai tribunali con partecipazione di giudici laici, e sono lieto che il mio parere, assai modesto, sia condiviso da eminenti giuristi e criminalisti, di idee piuttosto avanzate, che ebbero modo di esprimersi in questa materia. Infatti è proprio nei reati politici che più impetuosa e violenta si disfrena la passione popolare, e cioè in perfetta antitesi colla sana giustizia, la quale è fatta di serenità e misura. L'esempio che vi ho ricordato, e non è il solo, ne costituisce la prova convincente: e le numerose riforme di sentenze di assisi straordinarie imposte dalla Cassazione, col seguito di reazioni suscitate nei vari partiti che si sentivano toccati, lo dimostrano ancor meglio. Aggiungo che necessità di tecnica giudiziaria, oggi divenuta per ovvie ragioni ancor più esigente, impongono che ai giudici popolari sia richiesto un minimo corredo di studi, bene assecondando i voti espressi nell'ultimo congresso forense di Napoli, e come appunto viene stabilito nel disegno di legge.

Un criterio di scelta, secondo la capacità e la preparazione; è assolutamente indispensabile, pur lasciando al giudice popolare di giudicare in quei reati dove l'aberrazione criminosa si presenta tanto intrisa di umanità o pervasa di bestialità da destare echi di comprensione e di repulsione talvolta misurabili solo in funzione di sensibilità cosciente o subcosciente. E se ancora dovesse riproporsi il vecchio problema della giuria, ormai superato dai limiti imposti dalla Costituzione, esso non potrebbe che poggiare su questo dilemma: o investire il giudice popolare di un libero e insindacabile giudizio, senza limiti alcuno per determinati reati; o piuttosto affidare qualunque manifestazione delittuosa al giudizio del laico, vincolato a schemi rigorosamente tracciati dalla legge.

Ma un semplice ritorno alla giuria soltanto per seguire una ideologia avulsa dalla realtà concreta dei fatti, e per fare una affermazione di politica astratta, si risolverebbe indubbiamente in danno della giustizia e a tutto vantaggio dei criminali.

Nel progetto si è provveduto a contemporaneamente le due esigenze, cercando di fondere, in collaborazione reciproca, il giudice di diritto, rappresentato dal magistrato ordinario, col giudice di fatto, impersonato dall'assessore; anche perché il diritto non può essere da noi liberamente interpretato, come in un primo tempo sarebbe avvenuto in Russia, secondo quando ebbe ad affermare in un suo discorso alla Costituente il senatore Mancini, ma con

preciso riferimento al diritto costituito. E questo non è l'ultimo dei motivi che ci inducono a non accogliere gli argomenti dell'opposizione, la quale vorrebbe che chiunque fosse ammesso alla giuria, quasi senza discriminazione alcuna e affidandosi a magiche virtù intuitive di valutazione e di giudizio; mentre il criterio di scelta più o meno rigoroso è stato adottato da tutte le legislazioni penali vigenti.

Daremo dunque il nostro voto favorevole al disegno di legge che, in una democrazia organizzata, offre al popolo il modo di partecipare all'amministrazione della giustizia, riservandoci di intervenire, occorrendo, nella discussione dei relativi emendamenti. Nè il nostro voto vuole significare completa approvazione d'un sistema giudicante che debba ritenersi l'ideale della perfezione raggiunto in così difficile e vessata materia. No: ho già detto che tutte le costruzioni umane, anche nel campo giudiziario, non sono mai perfette, ma almeno perfettibili, se ad esse, con sincerità di fede, portiamo il nostro tormento, lo sforzo indefesso, il generoso anelito per raggiungere una migliore giustizia. Faremo un esperimento, e perchè non riesca infruttuoso, rivolgiamo il nostro appello a tutti coloro che saranno chiamati a così difficile funzione e sentano come noi, per renderla più perfetta, la stessa nobile sofferenza.

So che si stanno elaborando i nuovi codici penali, in cui sarà, mi auguro, trasfuso il nuovo spirito animatore della vita morale e giuridica della nazione. Bisogna rendere la legge sostanziale più elastica e, senza cedere a malintesa eccessiva indulgenza, più umana e meno poliziesca; occorre dare alla legge del rito scioltezza e semplicità, togliere il freddo autoritarismo del codice fascista e rendere più umani e liberali gli ordinamenti processuali, già soffocati dalla grave atmosfera di compressione, in parte diradata coi provvedimenti di questi ultimi anni. Ma prima che i futuri codici entrino in vigore ne dovrà ancora passare del tempo, perchè sappiamo che ogni codificazione è per sua natura opera vasta e ponderosa, che non si può mai affrettatamente improvvisare. Ebbene, a quell'epoca e dopo l'esperienza fatta, ci sarà possibile dire se i tribunali e le corti d'assise, che si accingono ad entrare in funzione, possano svolgere egregiamente il loro compito, così da meritare conferma, o se invece renda necessario sostituirli perchè inadatti o inefficienti. Penso tuttavia che, nonostante le critiche che si muovono allo scabinato, esso, colle giuste emende, ancora una volta non eluderà la nostra ansia di giustizia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

Perchè, se i difetti non mancano, è doveroso rilevarne anche i pregi, che non fanno certo demeritare il sistema. E ne traggo l'auspicio non da mitici richiami, ai quali è sempre aperta l'anima partenopea dell'onorevole La Rocca; egli che, nella sua quasi poetica relazione, invoca il ricordo del matricida Oreste per dire che, in date circostanze, occorre una giovane forza per superare la legge, per infrangere le catene della legge.

No: anche la più cupa tragedia dell'uomo, che gli antichi vollero spiegare coll'ineluttabile volontà del fato, o ricorrendo, come fa il collega nostro, all'insondabile e incontrollato insorgere della primigenie facoltà ancestrali, va affrontata e decisa con spirito realistico e moderno. E perciò, quantunque anch'io non mi ritenga insensibile al leggendario fascino del mondo antico, che è forse il fascino dell'arte e della bellezza eterna, voglio trarre prosaicamente il mio auspicio dal discorso pronunciato alla Costituente da un oppositore, l'onorevole Gullo.

Ricordava l'egregio parlamentare un grave processo, in cui era in discussione la responsabilità di un capo fascista che aveva procurato, a furia di percosse, una polmonite traumatica ad un disgraziato capitatogli tra le mani e sul quale aveva sfogato la sua brutale violenza. Tutto era stato sfacciatamente predisposto affinché ogni responsabilità si dovesse escludere, e in udienza talmente dominante era l'aura di intimidazione che persino il pubblico ministero fu spinto a ritirare l'accusa, chiedendo l'assolutoria dell'imputato. La permanenza in camera di consiglio fu lunga e penosa: quando la corte rientrò in aula, tutti i giudici avevano sui volti i segni marcati della lunga sofferenza. Ma il presidente, un vecchio gagliardo dal tratto nobile e severo, contrariamente alla generale aspettazione, pronunciò con voce ferma condanna per omicidio volontario. Mai come in quell'attimo parve che la sua toga splendesse di purissima luce, e che la giustizia avesse più solenne consacrazione!

Onorevoli colleghi: quel presidente che forse ognuno di noi ha incontrato più di una volta nelle aule giudiziarie o lungo il cammino della professione, quel presidente che ha tutta la nostra simpatia e quei giudici che ne sono altrettanto degni, rappresentano la più sicura garanzia per la libertà e per la dignità umana. Poniamo il nuovo istituto sotto questi auspici, ed avremo la certezza che non potrà fallire! (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, a titolo personale e non quale presidente della

Commissione, l'onorevole Giuseppe Bettiol. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. L'onorevole Fietta nel suo animato discorso ci ha portati tutti nel campo della poesia, ed è per questo che io penso che noi dovremmo, quando passiamo ad esaminare l'argomento della giuria, ricordare a noi un verso del padre dell'occidente, Virgilio: *Claudite jam rivos, pueri: sat prata bibere*. Chiudete le bocche, ragazzi, perchè se ne è parlato anche troppo!

Ed invero, se noi in questo momento ricordiamo il dibattito all'Assemblea Costituente, possiamo arrivare alla conclusione che tutto quello che si poteva dire *pro* e *contra* questo istituto è stato già detto. Comunque, noi oggi ci troviamo di fronte ad un progetto, già esaminato positivamente dalla Commissione di giustizia, che cerca di attuare quel principio contenuto nella Costituzione, per il quale la legge (una legge particolare) deve determinare i casi e i modi di partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

Ricordo che v'è un capitolo in *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria, il « nemico di tutti i forcaioli », nel quale si sostiene che la sentenza del giudice penale deve essere il frutto di un preciso e determinato sillogismo. In questo senso Cesare Beccaria si dichiara politicamente nemico dei forcaioli, però si confessa amico di coloro che sanno ghigliottinare con la forza del sillogismo, perchè il sillogismo è una mannaia logica.

Ora, se noi dovessimo pensare che realmente la sentenza del giudice penale è come la conclusione di un sillogismo, noi dovremmo dire: che ci sta a fare allora, l'istituto della giuria, quando a quella particolare conclusione può arrivare soltanto un giudice che sia adeguatamente preparato?

Però qui dobbiamo ricordare un'altra espressione, di un altro grande giurista, dei nostri tempi, di Vincenzo Manzini, il quale dice che le leggi non sono come i francobolli che si possono appiccicare meccanicamente (oggi, anzi, stampigliare meccanicamente sulla lettera da spedire), e che l'interpretazione della legge importa non soltanto un procedimento di carattere razionale, quindi sillogistico, ma anche qualche cosa di emozionale, istintivo, direi quasi irrazionale, senza di che spesso il fondamento del processo sfugge completamente all'occhio clinico del magistrato. Quindi la sentenza del magistrato è sempre frutto di questa combinazione di due elementi: dell'elemento logico, razionale, a carattere deduttivo, e dell'elemento emozio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

nale, sentimentale, quasi irrazionale, il quale sfugge al freddo metro della logica formale; di qui una combinazione armonica di questi due elementi che indubbiamente interessa anche il legislatore, quando deve scegliere l'organo più adatto per amministrare la giustizia, l'organo chiamato ad interpretare e ad applicare la legge.

Si può essere dichiarati avversari dell'istituto della giuria (e io confesso che in linea di principio faccio parte di costoro, anche a costo di passare per reazionario, perché non mi interessa affatto passare per reazionario, che in questo campo la reazione potrebbe rappresentare qualche cosa di veramente positivo) e ritenere che il giudice togato sia più portato, per la sua preparazione, ad applicare e ad interpretare meglio la legge; ma bisogna pure ammettere che vi sono certi reati nei quali l'elemento emotivo, l'elemento irrazionale, l'elemento sentimentale, ambientale, sociale, politico, ha il suo peso. Ed ecco perché di questi elementi il legislatore deve tener conto, e deve tener presente che questa voce irrazionale — adopero questa parola senza alcun contenuto spregiativo — debba esser fatta sentire, debba poter essere sentita anche nel seno dell'organo giurisdizionale.

Ed è per ciò che noi approviamo quella disposizione di questo progetto nella quale è eliminato il vecchio criterio puramente meccanicistico quantitativo per determinare la competenza del giudice in assise. Qui non si parla più del criterio estrinseco delle pene per determinare la gravità dei reati, ma si indicano in modo particolare i reati di competenza dei tribunali di assise, che sono prevalentemente i reati di sangue o i reati in cui comunque è in gioco un interesse relativo alla libertà, all'integrità personale, all'onore personale: proprio quei reati che comportano necessariamente anche una valutazione la quale non può essere esattamente graduata alla stregua del freddo metro della logica, ma richiede un qualche cosa che scaturisce dal profondo della coscienza dell'uomo che è chiamato a giudicare da un punto di vista totalitario, non soltanto come frammento o come segmento avulso di una fredda razionalità.

L'elemento positivo contenuto in questa legge è di segnare e di definire categoricamente ed espressamente i reati di competenza dei tribunali di assise, e non quello di affidarsi a un criterio puramente estrinseco, a un criterio puramente meccanico.

Se noi leggiamo la relazione di minoranza, dovuta alla brillante penna dell'amico ono-

revole La Rocca, noi vediamo, in sostanza, come in essa si dica che il progetto va scartato perché sarebbe antidemocratico, perché sarebbe frutto ancora di una concezione feudale della giustizia, contro quelle che sono le istanze democratiche popolari.

In tutta la relazione La Rocca circola appunto questo pensiero, per cui si dice: questa legge particolare, la quale dovrebbe essere la concretizzazione e la manifestazione di un principio costituzionale, rappresenta pur sempre la tipica manifestazione di una giustizia la quale porta in fronte il timbro della reazione, e non già quello del « progresso democratico ».

Ora, a me pare che questo rimprovero che il relatore di minoranza muove al disegno di legge, e anche alla relazione di maggioranza, non possa essere condiviso, perché noi dobbiamo, anche in clima di democrazia, di quella democrazia formale e sostanziale nella quale viviamo, non dimenticare alcuni momenti fondamentali e caratteristici, per quanto riguarda l'appellativo di democrazia o di antidemocrazia, relativi alla scelta di un determinato organo giurisdizionale; perché non è affatto detto che in un regime di democrazia possa essere democratico soltanto il giudice cosiddetto popolare, cioè quel giudice che la furia di popolo ha portato sullo scudo della turba lancinante a giudicare in una pseudo aula giudiziaria coloro che sono imputati di reati contro il popolo. Questa è una vera deformazione della giustizia sostanziale in regime democratico, perché democrazia vuol dire anzitutto rispetto delle competenze. Non v'è democrazia vera e propria se questo rispetto di una competenza veramente tecnica della persona che è chiamata ad esplicare una determinata funzione, nell'interesse generale, nell'interesse di tutti i cittadini, non è effettivamente riconosciuta, non è effettivamente osservata, perché democrazia vuol dire appello al senso di responsabilità, per quanto riguarda proprio le valutazioni di carattere etico, sociale e politico, che devono essere presenti in quello che si dice il freddo gelo dell'aula giudiziaria.

Ora, se questa è la verità, noi non possiamo assolutamente considerare come fondata l'istanza di coloro che in nome della democrazia, in nome della democraticità, vorrebbero chiamare il primo qualsiasi che incontrano per la strada ad amministrare la giustizia, quando l'amministrazione concreta della giustizia, nell'interesse di tutti, anche per quanto riguarda la valutazione del fatto, che mai può essere disgiunta da quella

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

di diritto, importa proprio che vi siano persone qualificate, persone che abbiano un minimo di requisiti e di preparazione per potere effettivamente essere considerate come degnamente investite dell'esercizio della massima funzione che esiste nell'ambito di una democrazia organizzata.

Ecco perchè noi - e qui sono d'accordo con gli oratori di maggioranza - richiediamo nei giurati, nei giudici che rappresentano il popolo nell'ambito del potere giurisdizionale, un minimo di preparazione, di capacità, di idoneità, un minimo di studi di carattere, diciamo così, anche tecnico, per cui la coscienza sociale, la coscienza della collettività possa avere fiducia in quei particolari giudici, perchè democrazia vuol dire anche fiducia, fiducia nell'organo legislativo in quanto rappresenta la volontà popolare, fiducia nell'organo giurisdizionale, in quanto esso, basato su leggi stabilite dal Parlamento, è impersonato da uomini capaci di arrivare ad una soluzione che risponda a quelle che sono le sostanziali leggi di giustizia che circolano nella coscienza nazionale, nella coscienza della collettività. Ecco quindi come un minimo di preparazione tecnica, come un minimo di selezione è assolutamente indispensabile per poter far sì che una persona, non qualificata espressamente come giudice togato, possa essere chiamata ad amministrare la giustizia nel tribunale d'assise o nella corte d'assise.

Si è osservato che la mancata distinzione tra fatto e diritto è un'altra stortura, è un'altra aberrazione di questo particolare disegno di legge. Perchè noi potremmo arrivare, caso mai, eliminato il giudice popolare nel senso totalitario, integrale, ad un giudice popolare o giurato, così come un tempo; a quel giudice, cioè, che era chiamato a giudicare sul fatto, mentre al magistrato togato era riservata soltanto la pronunzia per quanto riguardava l'applicazione del diritto.

Io credo che anche sotto questo profilo il progetto che noi abbiamo al nostro esame risponda pienamente alle esigenze, anzitutto, proprie della interpretazione della legge come tale, cioè dell'applicazione del diritto al caso concreto, e risponda altresì alle esigenze postulate dai maestri del diritto.

Noi abbiamo sentito ieri, onorevoli colleghi, in quest'aula delle frecciate piuttosto pungenti contro i maestri del diritto. Ieri noi abbiamo sentito qui dei cari colleghi i quali hanno parlato di questo paludamento professorale con il quale si vuole ammantare la legge, di questa legge creata soltanto da cer-

velli astratti i quali non sono in contatto con la spicciola realtà concreta, di questi legislatori i quali vorrebbero andare in *Chrysler* od in *Chevrolet* mentre potrebbero andare più comodamente in «Topolino». Io aggiunti ieri che bisognava forse andare in carriola, dimenticando che anche la carriola suppone l'invenzione della ruota: ruota che è stata una delle più grandi invenzioni umane, quella che ha permesso il progresso civile, scientifico e tecnico; al suo tempo l'invenzione della ruota ha rappresentato quello che è oggi la disintegrazione dell'atomo; una delle più grandi conquiste dell'umanità.

Noi dobbiamo tener presente le istanze che ci vengono anche da uomini qualificati dal punto di vista della scienza, da coloro che, avendo studiato e analizzato profondamente questo istituto della corte di assise, sono arrivati alla conclusione di non poter assolutamente ammettere la netta separazione del fatto e del diritto. Perchè fatto e diritto sono spesso (scusate forse l'eresia, e vi prego di accogliere questa mia affermazione *cum grano salis*) *unum et idem*. Lo diceva già in una sua opera il collega Calamandrei: la presa in considerazione di ogni fatto giuridicamente rilevante importa di per se stessa una valutazione giuridica, anche se ancora non si è trovata quella particolare legge entro cui incasellare il fatto stesso. Non vi sono nell'ambito del diritto dei fatti che possono avere una qualificazione, una rilevanza giuridica, che non importino necessariamente lo spiegamento di una attività che si risolve nella qualificazione di rilevanza giuridica del fatto stesso; per cui questo concetto della separazione tra fatto e diritto è uno di quelle astruserie inventate dalla dogmatica puramente formalista, non teologica, una dogmatica da quei raffinati concettualisti del secolo scorso, che tagliavano un capello in due, ma non da coloro che si sforzano di studiare la realtà dal punto di vista unitario, nel complesso di tutti i suoi particolari aspetti, che sono assai più ricchi e complicati di quanto non si possa vedere attraverso gli occhiali della pura dogmatica formalista. Basti ricordare che lo stabilire se un fatto sia o no illecito comporta una valutazione, una qualificazione per cui il fatto stesso sparisce, a seconda che sia data una o un'altra interpretazione, senza parlare dell'interessante problema della causalità nel campo del diritto penale, importante proprio anche per i riferimenti sulla competenza in gran parte dei reati di omicidio, nei quali il problema della causalità, che è il problema

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

dei problemi, il problema più arduo che possa essere portato oggi a conoscenza davanti allo studioso, importa necessariamente una valutazione unitaria e complessiva di questi particolari aspetti; perché non agisce nel campo del giudizio penale la causalità puramente meccanica o naturalistica, ma quella causalità, che, se un tempo si poteva risolvere in termini puramente meccanici, è pur sempre una causalità che deve avere una rilevanza giuridica: nel momento in cui stabiliamo l'esistenza del nesso causale operiamo una scelta e, quindi, una qualificazione di carattere giuridico, tra i diversi antecedenti causali del fatto.

Quindi, ripeto, questa possibilità di distinguere il fatto dal diritto, come se potissimo con questa scimitarra di Budda distinguere due mondi differenziati, è cosa che va relegata nel campo della mitologia giuridica, nel campo cioè di quelle concezioni che hanno fatto il loro tempo, ma che oggi non hanno nessun titolo per essere prese in considerazione.

Per queste ragioni dobbiamo approvare quanto stabilito in questo progetto.

Per quanto riguarda questa partecipazione integrale del popolo qualificato all'amministrazione della giustizia, cioè questo appello che facciamo al magistrato non togato di potere col magistrato togato studiare tanto il problema del fatto quanto la qualificazione giuridica del fatto stesso, bisogna accordare al magistrato non soltanto quella che può essere la facoltà di applicare meccanicamente una norma di legge, come il francobollo sul dorso di una lettera, ad un fatto accertato dai giudici popolari, ma di potere scendere coi giudici popolari stessi all'accertamento ed alla prima valutazione, di rilevanza giuridico-penale, del fatto portato a conoscenza dei giudici nell'aula dove si svolge il processo.

Ecco perché ritengo che la legge in esame obbedisca ad un preciso imperativo della Costituzione, là dove è detto che il popolo deve partecipare all'amministrazione della giustizia.

Se, quindi, la sentenza come tale impone tanto una valutazione di fatto come una valutazione di diritto, non sarebbe un chiamare a partecipare all'amministrazione della giustizia il popolo, se al giudice non togato dovessimo dare soltanto la competenza funzionale relativa al fatto e negarla per quanto riguarda la valutazione stessa del diritto.

Quindi, il provvedimento di legge è conforme ad un principio costituzionale, come ha detto giustamente il relatore onorevole Riccio nella sua pregevole relazione.

Naturalmente, tutto ciò impone la necessità della motivazione. Un altro caposaldo della nostra Costituzione è che ogni provvedimento di carattere giurisdizionale debba essere motivato.

Mi pare che l'onorevole La Rocca male faccia a richiamare l'autorevole pensiero di giuristi di altra sponda, quando afferma che la motivazione è resa possibile al giudice di diritto, anche se a questo è preclusa la possibilità di esaminare il fatto, dovendo accettare *sic et simpliciter* quanto in materia di fatto il giudice popolare ha stabilito; perché non si motiva in questo senso la sentenza stessa, ma si è costretti ad accettare quanto stabilito da altri, senza poter dire, personalmente, le ragioni per le quali si è arrivati in ordine al fatto a quella particolare motivazione; il che significa esplicitare, manifestare tutti i convincimenti, il *pro* e il *contra*, il perché della scelta di una soluzione piuttosto che di un'altra. Ciò non sarebbe possibile al giudice che deve estendere la sentenza, se questo dovesse essere costretto soltanto a fare un computo puramente materiale, per cui l'interpretazione si risolverebbe, secondo la felice immagine del Manzini, nell'operazione di attaccare un francobollo alla lettera che deve andare a casa della giustizia.

Sul doppio grado di giurisdizione personalmente sarei piuttosto perplesso, perché l'esigenza del doppio grado di giurisdizione sorge, in linea di principio, tutte le volte in cui noi siamo di fronte al giudice monocratico, che può sbagliare, indubbiamente, se giudica da solo, tanto da dover poi la sua sentenza essere riveduta da altro giudice superiore; ma di fronte a un giudice collegiale e ben nutrito, per quanto riguarda il numero che il progetto stabilisce, già certe ragioni per cui sarebbe consigliabile l'appello vengono meno, perché nella discussione collegiale i vari punti di vista si chiariscono, vengono avanzate riserve e vengono addotti argomenti in un senso e in un altro e il fatto è valutato sotto ogni aspetto peculiare, tipico e caratteristico, per cui vi è una minore possibilità di errori rispetto alla sentenza del giudice monocratico che in camera di consiglio è solo, dinanzi alla propria coscienza, e che quindi deve giudicare soltanto in base a ciò che la propria coscienza gli suggerisce (*Commenti*).

È una ragione per cui io sarei portato a scartare il giudice di appello per questi reati di competenza della corte di assise. Però mi rendo conto che noi veniamo ad ammettere il secondo grado di giurisdizione per il reo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

di schiamazzi notturni o per l'ubriaco abituale che dopo abbondanti libagioni è colto per istrada a recar molestia e che viene portato davanti al pretore, mentre non riconosceremmo la possibilità di appello, ad esempio, a chi ha ucciso il coniuge.

È chiaro che vi sono delle ragioni per cui per i reati più gravi è opportuno — nonostante che l'organo collegiale come tale già esprima una esigenza di giustizia tanto sostanziale che formale — concedere anche in questa sede il grado di appello, con la possibilità, anche in casi particolari, di rinnovazione del dibattimento stesso onde il giudice di appello sia posto in grado — in base all'immediatezza delle prove — di esaminare il caso senza dover ricorrere alle fredde pagine dell'incartamento processuale.

Detto questo, in sostanza non ho altro da dire. Nel complesso il mio giudizio personale su questo progetto di legge è un giudizio positivo. Anch'io concludo, come ha concluso l'onorevole Fietta, che sarà eventualmente il caso di accettare qualche emendamento marginale per rendere qua e là più felice la dizione della legge; ma ritengo che la legge in esame, nei suoi criteri informativi, essenzialmente risponda ad esigenze di carattere costituzionale e democratico e sia anche dal punto di vista tecnico una legge abbastanza felice. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Rimessione all'Assemblea di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione comune, tenuta il 28 febbraio, dalle Commissioni permanenti I (Interni) e XI (Lavoro), ventisei deputati hanno chiesto, a norma dell'articolo 72 della Costituzione, che il disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale degli ospedali » (228-bis), sia rimesso all'Assemblea.

Essendo stata la richiesta presentata durante l'esame degli articoli, s'intende che le Commissioni riferiranno senz'altro alla Camera.

Prefisso ai relatori il termine di 8 giorni.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di 40 milioni di lire a favore dell'Ente

autonomo « Fiera del Levante » di Bari » (1133) (*Approvato da quella IX Commissione permanente*).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se gli risulti che, a cura dell'Assessorato industria, commercio, turismo e trasporti della Regione Trentino-Alto Adige, siano stati diffusi all'estero pieghevoli illustrati in cinque lingue, con l'intestazione: « Sud Tirolo und Trentino », in netto contrasto con la dizione ufficiale — sia italiana che tedesca — della Regione stessa; e per conoscere altresì se il Governo non ravvisi nella stampa e diffusione di tali pieghevoli una pericolosa concessione a certe deviazioni antinazionali di cui si è già fatta recentemente eco la stampa.

(1136)

« ALMIRANTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere — anche in relazione alle agitazioni che travagliano nuovamente la Calabria e che hanno come causa unica la fame — quali immediate provvidenze si intendano adottare per alleviare la grave disoccupazione esistente in quella regione in modo da dare un po' di tranquillità alle sue infelici popolazioni.

(1137) « FODERARO, PUGLIESE, LARUSSA, CERAVOLO, QUINTIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga nocivo agli interessi ed al funzionamento delle Amministrazioni comunali della provincia di Bologna, che la Commissione centrale per la finanza locale non abbia ancora approvato le proposte di variazione della tariffa e delle aliquote per l'imposta di famiglia 1950 già approvate dalla Giunta provin-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

ziale amministrativa di Bologna e da questa trasmesse alla Commissione centrale fin dall'agosto 1949.

(1138) « TAROZZI, GRAZIA, TOLLOY, BOTTONELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere per quali motivi i vari Ministeri commettano — senza alcuna necessità ed utilità — la pubblicità statale alla S.P.I., che ne è divenuta monopolizzatrice e che viene a riscuotere una percentuale del 25-30 per cento dei canoni pubblicitari, privando, in tal modo, i giornali di somme ingenti; e soprattutto per quali motivi la S.P.I. escluda dal beneficio della suddetta pubblicità statale i settimanali politici indipendenti, nuocendo gravemente in tal modo proprio a quelle minori aziende editoriali, che avrebbero maggiore bisogno e diritto di aiuto, in quanto subiscono tutte le conseguenze dell'attuale grave crisi dell'industria editoriale; e nuocendo specialmente, poi, con tale arbitrario e settario comportamento, ai settimanali che trattano i problemi del Mezzogiorno (settimanali che non hanno né possono purtroppo avere mezzi adeguati per trasformarsi in quotidiani, e quindi godere del beneficio della pubblicità statale), venendo in tal modo a mettersi anche in contrasto con le stesse direttive del Governo, che ha posto all'ordine del giorno della Nazione il problema delle aree di sviluppo.

« L'interrogante chiede, pertanto, quali provvedimenti si intendano adottare per porre fine a tale stato di cose, dannoso per tutti, meno che per pochi monopolisti.

(1139) « FODERARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per sapere che cosa si intende di fare per superare lo stato di agitazione in atto alla Dalmine determinato dall'iniziativa della direzione per il trasferimento degli uffici approvvigionamenti, commerciali ed amministrativi; il che ha provocato nei lavoratori la persuasione che si intenda operare ai danni dell'efficienza dell'azienda e di conseguenza alle possibilità di lavoro nella provincia di Bergamo.

(1140) « COLLEONI, SABATINI, SCAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se risulta al suo Ministero che nel comune di Sorano, in provincia di Grosseto,

a cinque anni dalla fine della guerra, non sono stati ancora riattivati i collegamenti telefonici con le frazioni, prive anche di strade carrozzabili che le colleghino con il capoluogo, malgrado le assicurazioni date dal Ministro in sede di discussione del bilancio e dal Sottosegretario di Stato in sede di risposta a tre analoghe interrogazioni.

« Se risulta, altresì, che malgrado il parere dato dal Consiglio di Stato che nessun concorso di spesa è dovuto dai comuni e le conseguenti disposizioni date in tal senso dal Ministero, la Società Telefonica Tirrena abbia richiesto per il ripristino dei collegamenti telefonici delle frazioni di Sorano ben sei milioni di lire.

(1141) « MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente provvedere ad emanare un apposito disegno di legge con valore interpretativo per regolamentare il carico dei contributi unificati nella mezzadria, in modo da evitare il ricorso continuo all'autorità giudiziaria, che in ripetuti giudicati, ritenendo il carattere associativo e non commutativo del contratto di mezzadria e l'assenza fra concedenti e mezzadri di un rapporto di subordinazione, ha escluso l'applicabilità delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142.

(1142) « MONTICELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se gli sia noto che nella giornata di ieri, 2 marzo 1950, nel comune di Bosa, in provincia di Nuoro, mentre si svolgeva, all'interno dei locali della Camera del lavoro, una riunione di lavoratori con la partecipazione di dirigenti provinciali delle organizzazioni sindacali e politiche, forze di polizia sono intervenute illegalmente per sciogliere la riunione impiegando i mezzi più brutali nei confronti degli intervenuti, dalle bombe lacrimogene alle percosse col calcio di moschetto e con lo sfollagente, agli spari intimidatori, ed hanno tratto a viva forza fuori dai locali della riunione ed arrestato senza giustificazione alcuna il consigliere regionale Luigi Ledda segretario della Camera del lavoro provinciale, il dottor Ignazio Pirastu, segretario della Federazione provinciale del Partito comunista italiano, la dirigente dell'U.D.I. signora Manetti ed altri esponenti locali delle organizzazioni popolari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

« Gli interroganti chiedono di sapere se è noto al Ministro che questo gravissimo fatto si collega ad una serie di interventi arbitrari della polizia nel corso di controversie sindacali in gran parte dei comuni del Nuorese, da Bosa ad Orgosolo, a Orotelli, a Nuoro, a Dorgali, a Bortigali, a Sorgono, a Suni, a Macomer, e che ad Orgosolo si è giunti a procedere all'arresto di 13 lavoratori unicamente colpevoli di essersi valse del diritto di sciopero; ed infine per sapere che cosa abbia fatto o intenda fare il Ministro dell'interno per ristabilire in provincia di Nuoro le libertà democratiche e per punire i responsabili di queste gravissime violazioni dei diritti civili e politici sanciti dalla Costituzione.

(1143) « LACONI, POLANO, ROSSI MARIA MADALENA, BUZZELLI, BIANCO, SANTI, CAPALAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali non ha creduto finora di procedere al collocamento a riposo di tutti i funzionari ed impiegati dei vari gruppi e gradi, sia dell'Amministrazione centrale, sia degli uffici periferici, quali i provveditori agli studi, che al 31 dicembre hanno compiuto i limiti massimi di età e di servizio. Considerato che il mancato svecchiamento provoca vivissimo e legittimo malcontento nel personale della pubblica istruzione che vede arrestate le promozioni in un ruolo che soffre di stasi per la scarsa ampiezza di organico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2096) « PALAZZOLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per sapere se non sono d'avviso che gli insegnanti delle scuole carcerarie, secondarie ed elementari, debbano al più presto essere messi nelle stesse condizioni giuridiche, amministrative ed economiche degli incaricati dell'insegnamento nelle scuole statali. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2097) « LOZZA, TORRETTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se intenda stroncare le nascenti velleità di una asserta istituzione della provincia di Melfi che, ricavando la sua circoscrizione territoriale in danno della provincia di Avellino e delle regioni di Basilicata e Puglia, costituirebbe un grave attentato alle tradizioni storiche, alla

coesione etnica, alla intera vita amministrativa delle provincie viciniori e, segnatamente, dell'Irpinia che trova nella barriera dell'Ofanto il suo naturale e secolare confine verso oriente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2098) « D'AMORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere in qual modo intendono provvedere con tutta l'urgenza che il caso richiede a salvare l'abitato e la campagna di Bueggio in Val di Scalve (Bergamo), gravemente minacciati dal continuo e sempre più rapido progredire di un movimento di frana il cui orlo già lambisce la chiesa ed il cimitero ed è vicinissimo alle abitazioni. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2099) « PACATI, VICENTINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscerne se i cinque caseggiati che nel comune di Olmedo (provincia di Sassari) erano durante la guerra adibiti ad uso militare e che attualmente sono chiusi e abbandonati senza cura, dipendano tuttora dall'Amministrazione militare, e se non possano esser ceduti alla locale amministrazione comunale onde adibirli ad uso di abitazione per la popolazione civile. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2100) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia informato che ai lavoratori agricoli di Ardara (provincia di Sassari) non sono stati ancora corrisposti gli assegni familiari per l'anno 1948, e quali provvedimenti intenda adottare perché detti assegni vengano al più presto liquidati, ponendo fine alla intollerabile situazione esistente in provincia di Sassari dove finora gli assegni familiari dovuti per legge ai lavoratori agricoli, vengono liquidati con così notevoli ritardi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2101) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se sia informato che la stazione ferroviaria di Ardara (provincia di Sassari) è priva di acqua e di luce, e quali provvedimenti intenda adottare per eliminare tali inconvenienti, tanto più che, per quanto riguarda la luce, i fili

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

conduttori della corrente elettrica passano ad appena 50 metri dalla stazione stessa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2102)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se, in attesa che possa essere provveduto all'espletamento dell'intero programma di ampliamento e sistemazione degli impianti della stazione ferroviaria di Taranto, di cui alle risposte date alle precedenti interrogazioni, non si riconosca indispensabile addivenire senza indugio all'allargamento degli interbinari, la cui angustia è causa di sempre maggior disagio e pericolo per i viaggiatori. Per conoscere, altresì, se sia vero che gli attuali marciapiedi non rispondano alle dimensioni minime prescritte dalle stesse norme di esercizio (nel quale caso la responsabilità delle Ferrovie sarebbe veramente grave), e non si creda di dare sicuro affidamento che tali marciapiedi sieno muniti di adatte pensiline, per non perpetuare il grave inconveniente che il movimento dei viaggiatori avvenga senza alcuna difesa contro le intemperie, come si è avuto a lamentare in questa stagione invernale. L'interrogante rileva che non si tratterebbe di lavori di grande mole o che possano pregiudicare la esecuzione del piano completo di riorganizzazione degli impianti di quella stazione; si confida, quindi, che ad essi sia data la più sollecita esecuzione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2103)

« SEMERARO GABRIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali sono le ragioni che consentono ancora che le operazioni relative allo scarico del grano nel porto di Bari sono espletate dalla Federazione dei consorzi agrari, anziché dagli spedizionieri marittimi di Bari, come avveniva prima della guerra.

« L'interrogante fa notare che le operazioni relative allo scarico nel porto di Bari furono affidate alla Federazione dei consorzi agrari dagli Alleati per ragioni contingenti e di guerra; che tale lavoro è molto più oneroso di quanto non sarebbe se fosse affidato agli spedizionieri, e che comunque non è ammissibile che esso sia sottratto ancora ad una categoria di lavoratori che ne ha pieno e legale diritto, e che versa in grave disagio economico.

« L'interrogante fa ancora notare l'estrema urgenza affinché le operazioni doganali e di assistenza relativa allo scarico del grano, proveniente via mare, siano riaffidate agli spedizionieri marittimi di Bari come nell'anteguerra, e ciò per evidenti ragioni di giustizia e di economia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2104)

« BARATTOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se in materia di risarcimento danni di guerra:

1°) sia a conoscenza che alcune Intendenze di finanza hanno applicato le varie disposizioni ministeriali con criteri troppo restrittivi;

2°) se non ritenga opportuno disporre che le Intendenze di finanza abbandonino il criterio a riduzione prudenziale, per cui il danneggiato non riesce ad ottenere per intero neppure il risarcimento di quanto le Intendenze hanno valutato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2105)

« MONTICELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, sui provvedimenti che il Governo intende adottare per accogliere le legittime rivendicazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli calabresi e, principalmente, di quelle relative alla rapida assegnazione dei feudi incolti o mal coltivati ai contadini senza terra, ed alla fissazione di un congruo imponibile di mano d'opera per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi a carico dei proprietari fondiari, in modo da alleviare seriamente la grave disoccupazione dei braccianti agricoli e determinare un notevole miglioramento della conduzione e della produzione agricola in Calabria.

(298)

« DI VITTORIO, SANTI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti di emergenza intendono adottare nelle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, per venire incontro alle improrogabili esigenze di lavoro dei contadini senza terra, dei braccianti agri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

coli, dei lavoratori disoccupati, i quali versano in una tragica, ed oramai insostenibile, situazione di miseria e di fame; e per sapere se, in tali condizioni, non ritengano giunto il momento di por fine ad ogni ulteriore colpevole indugio e di dare immediato inizio a quella riforma agraria per la quale lavoratori e popolazioni calabresi tenacemente e coscientemente si battono, riforma agraria che ha come primo, indifferibile aspetto, una vasta e definitiva assegnazione di terre ai contadini.

(299) « ALICATA, MICELI, GULLO, SURACI, MANCINI, GERACI, AMENDOLA GIORGIO, GRIFONE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Comunico che il ministro dell'industria e del commercio non ha riconosciuto l'urgenza all'interrogazione dell'onorevole Col-

leoni sulla « Dalmine ». Nella prossima settimana il ministro farà sapere quando intende rispondere.

COLLEONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLEONI. Insisto sull'urgenza, data la gravità della situazione.

POLANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLANO. Domando l'urgenza sulla mia interrogazione, annunciata oggi, che reca per prima la firma dell'onorevole Laconi.

PRESIDENTE. Comunicherò ai ministri interessati queste richieste.

La seduta termina alle 19.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle 9,30:

Interrogazioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO
